

CAMERA DEI DEPUTATI N. 269

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MECACCI, MAURIZIO TURCO, BELTRANDI,
BERNARDINI, FARINA COSCIONI, ZAMPARUTTI**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005

Presentata il 29 aprile 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Governo italiano ha sottoscritto la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, avente ad oggetto importanti aspetti della vita ci-

vile e sociale. È pertanto opportuno che si provveda a ratificare tale atto e a disporre l'esecuzione nell'ordinamento interno.

A questo fine è presentata la presente proposta di legge, che si raccomanda all'attenzione e all'approvazione della Camera dei deputati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 49 della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



Council of Europe Treaty Series - No. 198

Council of Europe Convention
on Laundering, Search, Seizure
and Confiscation of the Proceeds
from Crime and on the Financing
of Terrorism

Warsaw, 16.V.2005

Preamble

The member States of the Council of Europe and the other Signatories hereto,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members;

Convinced of the need to pursue a common criminal policy aimed at the protection of society;

Considering that the fight against serious crime, which has become an increasingly international problem, calls for the use of modern and effective methods on an international scale;

Believing that one of these methods consists in depriving criminals of the proceeds from crime and instrumentalities;

Considering that for the attainment of this aim a well-functioning system of international co-operation also must be established;

Bearing in mind the Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime (ETS No. 141 – hereinafter referred to as “the 1990 Convention”);

Recalling also Resolution 1373(2001) on threats to international peace and security caused by terrorist acts adopted by the Security Council of the United Nations on 28 September 2001, and particularly its paragraph 3.d;

Recalling the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, adopted by the General Assembly of the United Nations on 9 December 1999 and particularly its Articles 2 and 4, which oblige States Parties to establish the financing of terrorism as a criminal offence;

Convinced of the necessity to take immediate steps to ratify and to implement fully the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, cited above,

Have agreed as follows:

Chapter I – Use of terms**Article 1 – Use of terms**

For the purposes of this Convention:

- a “proceeds” means any economic advantage, derived from or obtained, directly or indirectly, from criminal offences. It may consist of any property as defined in sub-paragraph b of this article;
- b “property” includes property of any description, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, and legal documents or instruments evidencing title to or interest in such property;
- c “instrumentalities” means any property used or intended to be used, in any manner, wholly or in part, to commit a criminal offence or criminal offences;
- d “confiscation” means a penalty or a measure, ordered by a court following proceedings in relation to a criminal offence or criminal offences resulting in the final deprivation of property;
- e “predicate offence” means any criminal offence as a result of which proceeds were generated that may become the subject of an offence as defined in Article 9 of this Convention.
- f “financial intelligence unit” (hereinafter referred to as “FIU”) means a central, national agency responsible for receiving (and, as permitted, requesting), analysing and disseminating to the competent authorities, disclosures of financial information
 - i concerning suspected proceeds and potential financing of terrorism, or
 - ii required by national legislation or regulation,in order to combat money laundering and financing of terrorism;
- g “freezing” or “seizure” means temporarily prohibiting the transfer, destruction, conversion, disposition or movement of property or temporarily assuming custody or control of property on the basis of an order issued by a court or other competent authority;
- h “financing of terrorism” means the acts set out in Article 2 of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, cited above.

Chapter II – Financing of terrorism

Article 2 – Application of the Convention to the financing of terrorism

- 1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to enable it to apply the provisions contained in Chapters III, IV and V of this Convention to the financing of terrorism.
- 2 In particular, each Party shall ensure that it is able to search, trace, identify, freeze, seize and confiscate property, of a licit or illicit origin, used or allocated to be used by any means, in whole or in part, for the financing of terrorism, or the proceeds of this offence, and to provide co-operation to this end to the widest possible extent.

Chapter III – Measures to be taken at national level

Section 1 – General provisions

Article 3 – Confiscation measures

- 1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to enable it to confiscate instrumentalities and proceeds or property the value of which corresponds to such proceeds and laundered property.
- 2 Provided that paragraph 1 of this article applies to money laundering and to the categories of offences in the appendix to the Convention, each Party may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that paragraph 1 of this article applies
 - a only in so far as the offence is punishable by deprivation of liberty or a detention order for a maximum of more than one year. However, each Party may make a declaration on this provision in respect of the confiscation of the proceeds from tax offences for the sole purpose of being able to confiscate such proceeds, both nationally and through international cooperation, under national and international tax-debt recovery legislation; and/or
 - b only to a list of specified offences.
- 3 Parties may provide for mandatory confiscation in respect of offences which are subject to the confiscation regime. Parties may in particular include in this provision the offences of money laundering, drug trafficking, trafficking in human beings and any other serious offence.
- 4 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to require that, in respect of a serious offence or offences as defined by national law, an offender demonstrates the origin of alleged proceeds or other property liable to confiscation to the extent that such a requirement is consistent with the principles of its domestic law.

Article 4 – Investigative and provisional measures

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to enable it to identify, trace, freeze or seize rapidly property which is liable to confiscation pursuant to Article 3, in order in particular to facilitate the enforcement of a later confiscation.

Article 5 – Freezing, seizure and confiscation

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to ensure that the measures to freeze, seize and confiscate also encompass:

- a the property into which the proceeds have been transformed or converted;
- ~~b~~ property acquired from legitimate sources, if proceeds have been intermingled, in whole or in part, with such property, up to the assessed value of the intermingled proceeds;
- c income or other benefits derived from proceeds, from property into which proceeds of crime have been transformed or converted or from property with which proceeds of crime have been intermingled, up to the assessed value of the intermingled proceeds, in the same manner and to the same extent as proceeds.

Article 6 – Management of frozen or seized property

Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to ensure proper management of frozen or seized property in accordance with Articles 4 and 5 of this Convention.

Article 7 – Investigative powers and techniques

- 1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or be seized in order to carry out the actions referred to in Articles 3, 4 and 5. A Party shall not decline to act under the provisions of this article on grounds of bank secrecy.
- 2 Without prejudice to paragraph 1, each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to enable it to:
 - a determine whether a natural or legal person is a holder or beneficial owner of one or more accounts, of whatever nature, in any bank located in its territory and, if so obtain all of the details of the identified accounts;
 - b obtain the particulars of specified bank accounts and of banking operations which have been carried out during a specified period through one or more specified accounts, including the particulars of any sending or recipient account;

- c monitor, during a specified period, the banking operations that are being carried out through one or more identified accounts; and,
- d ensure that banks do not disclose to the bank customer concerned or to other third persons that information has been sought or obtained in accordance with sub-paragraphs a, b, or c, or that an investigation is being carried out.

Parties shall consider extending this provision to accounts held in non-bank financial institutions.

- 3 Each Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to enable it to use special investigative techniques facilitating the identification and tracing of proceeds and the gathering of evidence related thereto, such as observation, interception of telecommunications, access to computer systems and order to produce specific documents.

Article 8 – Legal remedies

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to ensure that interested parties affected by measures under Articles 3, 4 and 5 and such other provisions in this Section as are relevant, shall have effective legal remedies in order to preserve their rights.

Article 9 – Laundering offences

- 1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as offences under its domestic law, when committed intentionally:
 - a the conversion or transfer of property, knowing that such property is proceeds, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of assisting any person who is involved in the commission of the predicate offence to evade the legal consequences of his actions;
 - b the concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of, property, knowing that such property is proceeds;and, subject to its constitutional principles and the basic concepts of its legal system;
 - c the acquisition, possession or use of property, knowing, at the time of receipt, that such property was proceeds;
 - d participation in, association or conspiracy to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating and counselling the commission of any of the offences established in accordance with this article.

- 2 For the purposes of implementing or applying paragraph 1 of this article:
 - a it shall not matter whether the predicate offence was subject to the criminal jurisdiction of the Party;
 - b it may be provided that the offences set forth in that paragraph do not apply to the persons who committed the predicate offence;
 - c knowledge, intent or purpose required as an element of an offence set forth in that paragraph may be inferred from objective, factual circumstances.
- 3 Each Party may adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as an offence under its domestic law all or some of the acts referred to in paragraph 1 of this Article, in either or both of the following cases where the offender
 - a suspected that the property was proceeds,
 - b ought to have assumed that the property was proceeds.
- 4 Provided that paragraph 1 of this article applies to the categories of predicate offences in the appendix to the Convention, each State or the European Community may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that paragraph 1 of this article applies:
 - a only in so far as the predicate offence is punishable by deprivation of liberty or a detention order for a maximum of more than one year, or for those Parties that have a minimum threshold for offences in their legal system, in so far as the offence is punishable by deprivation of liberty or a detention order for a minimum of more than six months; and/or
 - b only to a list of specified predicate offences; and/or
 - c to a category of serious offences in the national law of the Party.
- 5 Each Party shall ensure that a prior or simultaneous conviction for the predicate offence is not a prerequisite for a conviction for money laundering.
- 6 Each Party shall ensure that a conviction for money laundering under this Article is possible where it is proved that the property, the object of paragraph 1.a or b of this article, originated from a predicate offence, without it being necessary to establish precisely which offence.
- 7 Each Party shall ensure that predicate offences for money laundering extend to conduct that occurred in another State, which constitutes an offence in that State, and which would have constituted a predicate offence had it occurred domestically. Each Party may provide that the only prerequisite is that the conduct would have constituted a predicate offence had it occurred domestically.

Article 10 – Corporate liability

- 1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to ensure that legal persons can be held liable for the criminal offences of money laundering established in accordance with this Convention, committed for their benefit by any natural person, acting either individually or as part of an organ of the legal person, who has a leading position within the legal person, based on:
 - a a power of representation of the legal person; or
 - b an authority to take decisions on behalf of the legal person; or
 - c an authority to exercise control within the legal person,as well as for involvement of such a natural person as accessory or instigator in the above-mentioned offences.
- 2 Apart from the cases already provided for in paragraph 1, each Party shall take the necessary measures to ensure that a legal person can be held liable where the lack of supervision or control by a natural person referred to in paragraph 1 has made possible the commission of the criminal offences mentioned in paragraph 1 for the benefit of that legal person by a natural person under its authority.
- 3 Liability of a legal person under this Article shall not exclude criminal proceedings against natural persons who are perpetrators, instigators of, or accessories to, the criminal offences mentioned in paragraph 1.
- 4 Each Party shall ensure that legal persons held liable in accordance with this Article, shall be subject to effective, proportionate and dissuasive criminal or non-criminal sanctions, including monetary sanctions.

Article 11 – Previous decisions

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to provide for the possibility of taking into account, when determining the penalty, final decisions against a natural or legal person taken in another Party in relation to offences established in accordance with this Convention.

Section 2 - Financial intelligence unit (FIU) and prevention**Article 12 – Financial intelligence unit (FIU)**

- 1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish an FIU as defined in this Convention.
- 2 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to ensure that its FIU has access, directly or indirectly, on a timely basis to the financial, administrative and law enforcement information that it requires to properly undertake its functions, including the analysis of suspicious transaction reports.

Article 13 – Measures to prevent money laundering

- 1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to institute a comprehensive domestic regulatory and supervisory or monitoring regime to prevent money laundering and shall take due account of applicable international standards, including in particular the recommendations adopted by the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).
- 2 In that respect, each Party shall adopt, in particular, such legislative and other measures as may be necessary to:
 - a require legal and natural persons which engage in activities which are particularly likely to be used for money laundering purposes, and as far as these activities are concerned, to:
 - i identify and verify the identity of their customers and, where applicable, their ultimate beneficial owners, and to conduct ongoing due diligence on the business relationship, while taking into account a risk based approach;
 - ii report suspicions on money laundering subject to safeguard;
 - iii take supporting measures, such as record keeping on customer identification and transactions, training of personnel and the establishment of internal policies and procedures, and if appropriate, adapted to their size and nature of business;
 - b prohibit, as appropriate, the persons referred to in sub-paragraph a from disclosing the fact that a suspicious transaction report or related information has been transmitted or that a money laundering investigation is being or may be carried out;
 - c ensure that the persons referred to in sub-paragraph a are subject to effective systems for monitoring, and where applicable supervision, with a view to ensure their compliance with the requirements to combat money laundering, where appropriate on a risk sensitive basis.
- 3 In that respect, each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to detect the significant physical cross border transportation of cash and appropriate bearer negotiable instruments.

Article 14 – Postponement of domestic suspicious transactions

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to permit urgent action to be taken by the FIU or, as appropriate, by any other competent authorities or body, when there is a suspicion that a transaction is related to money laundering, to suspend or withhold consent to a transaction going ahead in order to analyse the transaction and confirm the suspicion. Each party may restrict such a measure to cases where a suspicious transaction report has been submitted. The maximum duration of any suspension or withholding of consent to a transaction shall be subject to any relevant provisions in national law.

Chapter IV – International co-operation**Section 1 – Principles of international co-operation****Article 15 – General principles and measures for international co-operation**

- 1 The Parties shall mutually co-operate with each other to the widest extent possible for the purposes of investigations and proceedings aiming at the confiscation of instrumentalities and proceeds.
- 2 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to enable it to comply, under the conditions provided for in this chapter, with requests:
 - a for confiscation of specific items of property representing proceeds or instrumentalities, as well as for confiscation of proceeds consisting in a requirement to pay a sum of money corresponding to the value of proceeds;
 - b for investigative assistance and provisional measures with a view to either form of confiscation referred to under a above.
- 3 Investigative assistance and provisional measures sought in paragraph 2.b shall be carried out as permitted by and in accordance with the internal law of the requested Party. Where the request concerning one of these measures specifies formalities or procedures which are necessary under the law of the requesting Party, even if unfamiliar to the requested Party, the latter shall comply with such requests to the extent that the action sought is not contrary to the fundamental principles of its law.
- 4 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to ensure that the requests coming from other Parties in order to identify, trace, freeze or seize the proceeds and instrumentalities, receive the same priority as those made in the framework of internal procedures.

Section 2 – Investigative assistance**Article 16 – Obligation to assist**

The Parties shall afford each other, upon request, the widest possible measure of assistance in the identification and tracing of instrumentalities, proceeds and other property liable to confiscation. Such assistance shall include any measure providing and securing evidence as to the existence, location or movement, nature, legal status or value of the aforementioned property.

Article 17 – Requests for information on bank accounts

- 1 Each Party shall, under the conditions set out in this article, take the measures necessary to determine, in answer to a request sent by another Party, whether a natural or legal person that is the subject of a criminal investigation holds or controls one or more accounts, of whatever nature, in any bank located in its territory and, if so, provide the particulars of the identified accounts.
- 2 The obligation set out in this article shall apply only to the extent that the information is in the possession of the bank keeping the account.
- 3 In addition to the requirements of Article 37, the requesting party shall, in the request:
 - a state why it considers that the requested information is likely to be of substantial value for the purpose of the criminal investigation into the offence;
 - b state on what grounds it presumes that banks in the requested Party hold the account and specify, to the widest extent possible, which banks and/or accounts may be involved; and
 - c include any additional information available which may facilitate the execution of the request.
- 4 The requested Party may make the execution of such a request dependant on the same conditions as it applies in respect of requests for search and seizure.
- 5 Each State or the European Community may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that this article applies only to the categories of offences specified in the list contained in the appendix to this Convention.
- 6 Parties may extend this provision to accounts held in non-bank financial institutions. Such extension may be made subject to the principle of reciprocity.

Article 18 – Requests for information on banking transactions

- 1 On request by another Party, the requested Party shall provide the particulars of specified bank accounts and of banking operations which have been carried out during a specified period through one or more accounts specified in the request, including the particulars of any sending or recipient account.
- 2 The obligation set out in this Article shall apply only to the extent that the information is in the possession of the bank holding the account.
- 3 In addition to the requirements of Article 37, the requesting Party shall in its request indicate why it considers the requested information relevant for the purpose of the criminal investigation into the offence.
- 4 The requested Party may make the execution of such a request dependant on the same conditions as it applies in respect of requests for search and seizure.
- 5 Parties may extend this provision to accounts held in non-bank financial institutions. Such extension may be made subject to the principle of reciprocity.

Article 19 – Requests for the monitoring of banking transactions

- 1 Each Party shall ensure that, at the request of another Party, it is able to monitor, during a specified period, the banking operations that are being carried out through one or more accounts specified in the request and communicate the results thereof to the requesting Party.
- 2 In addition to the requirements of Article 37, the requesting Party shall in its request indicate why it considers the requested information relevant for the purpose of the criminal investigation into the offence.
- 3 The decision to monitor shall be taken in each individual case by the competent authorities of the requested Party, with due regard for the national law of that Party.
- 4 The practical details regarding the monitoring shall be agreed between the competent authorities of the requesting and requested Parties.
- 5 Parties may extend this provision to accounts held in non-bank financial institutions.

Article 20 – Spontaneous information

Without prejudice to its own investigations or proceedings, a Party may without prior request forward to another Party information on instrumentalities and proceeds, when it considers that the disclosure of such information might assist the receiving Party in initiating or carrying out investigations or proceedings or might lead to a request by that Party under this chapter.

Section 3 – Provisional measures**Article 21 – Obligation to take provisional measures**

- 1 At the request of another Party which has instituted criminal proceedings or proceedings for the purpose of confiscation, a Party shall take the necessary provisional measures, such as freezing or seizing, to prevent any dealing in, transfer or disposal of property which, at a later stage, may be the subject of a request for confiscation or which might be such as to satisfy the request.
- 2 A Party which has received a request for confiscation pursuant to Article 23 shall, if so requested, take the measures mentioned in paragraph 1 of this article in respect of any property which is the subject of the request or which might be such as to satisfy the request.

Article 22 – Execution of provisional measures

- 1 After the execution of the provisional measures requested in conformity with paragraph 1 of Article 21, the requesting Party shall provide spontaneously and as soon as possible to the requested Party all information which may question or modify the extent of these measures. The requesting Party shall also provide without delays all complementary information requested by the requested Party and which is necessary for the implementation of and the follow up to the provisional measures.
- 2 Before lifting any provisional measure taken pursuant to this article, the requested Party shall, wherever possible, give the requesting Party an opportunity to present its reasons in favour of continuing the measure.

Section 4 – Confiscation**Article 23 – Obligation to confiscate**

- 1 A Party, which has received a request made by another Party for confiscation concerning instrumentalities or proceeds, situated in its territory, shall:
 - a enforce a confiscation order made by a court of a requesting Party in relation to such instrumentalities or proceeds; or
 - b submit the request to its competent authorities for the purpose of obtaining an order of confiscation and, if such order is granted, enforce it.
- 2 For the purposes of applying paragraph 1.b of this article, any Party shall whenever necessary have competence to institute confiscation proceedings under its own law.
- 3 The provisions of paragraph 1 of this article shall also apply to confiscation consisting in a requirement to pay a sum of money corresponding to the value of proceeds, if property on which the confiscation can be enforced is located in the requested Party. In such cases, when enforcing confiscation pursuant to paragraph 1, the requested Party shall, if payment is not obtained, realise the claim on any property available for that purpose.

- 4 If a request for confiscation concerns a specific item of property, the Parties may agree that the requested Party may enforce the confiscation in the form of a requirement to pay a sum of money corresponding to the value of the property.
- 5 The Parties shall co-operate to the widest extent possible under their domestic law with those Parties which request the execution of measures equivalent to confiscation leading to the deprivation of property, which are not criminal sanctions, in so far as such measures are ordered by a judicial authority of the requesting Party in relation to a criminal offence, provided that it has been established that the property constitutes proceeds or other property in the meaning of Article 5 of this Convention.

Article 24 – Execution of confiscation

- 1 The procedures for obtaining and enforcing the confiscation under Article 23 shall be governed by the law of the requested Party.
- 2 The requested Party shall be bound by the findings as to the facts in so far as they are stated in a conviction or judicial decision of the requesting Party or in so far as such conviction or judicial decision is implicitly based on them.
- 3 Each State or the European Community may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that paragraph 2 of this article applies only subject to its constitutional principles and the basic concepts of its legal system.
- 4 If the confiscation consists in the requirement to pay a sum of money, the competent authority of the requested Party shall convert the amount thereof into the currency of that Party at the rate of exchange ruling at the time when the decision to enforce the confiscation is taken.
- 5 In the case of Article 23, paragraph 1.a, the requesting Party alone shall have the right to decide on any application for review of the confiscation order.

Article 25 – Confiscated property

- 1 Property confiscated by a Party pursuant to Articles 23 and 24 of this Convention, shall be disposed of by that Party in accordance with its domestic law and administrative procedures.
- 2 When acting on the request made by another Party in accordance with Articles 23 and 24 of this Convention, Parties shall, to the extent permitted by domestic law and if so requested, give priority consideration to returning the confiscated property to the requesting Party so that it can give compensation to the victims of the crime or return such property to their legitimate owners.
- 3 When acting on the request made by another Party in accordance with Articles 23 and 24 of this Convention, a Party may give special consideration to concluding agreements or arrangements on sharing with other Parties, on a regular or case-by-case basis, such property, in accordance with its domestic law or administrative procedures.

Article 26 – Right of enforcement and maximum amount of confiscation

- 1 A request for confiscation made under Articles 23 and 24 does not affect the right of the requesting Party to enforce itself the confiscation order.
- 2 Nothing in this Convention shall be so interpreted as to permit the total value of the confiscation to exceed the amount of the sum of money specified in the confiscation order. If a Party finds that this might occur, the Parties concerned shall enter into consultations to avoid such an effect.

Article 27 – Imprisonment in default

The requested Party shall not impose imprisonment in default or any other measure restricting the liberty of a person as a result of a request under Article 23, if the requesting Party has so specified in the request.

Section 5 – Refusal and postponement of co-operation**Article 28 – Grounds for refusal**

- 1 Co-operation under this chapter may be refused if:
 - a the action sought would be contrary to the fundamental principles of the legal system of the requested Party; or
 - b the execution of the request is likely to prejudice the sovereignty, security, ordre public or other essential interests of the requested Party; or
 - c in the opinion of the requested Party, the importance of the case to which the request relates does not justify the taking of the action sought; or
 - d the offence to which the request relates is a fiscal offence, with the exception of the financing of terrorism;
 - e the offence to which the request relates is a political offence, with the exception of the financing of terrorism; or
 - f the requested Party considers that compliance with the action sought would be contrary to the principle of *ne bis in idem*; or
 - g the offence to which the request relates would not be an offence under the law of the requested Party if committed within its jurisdiction. However, this ground for refusal applies to co-operation under Section 2 only in so far as the assistance sought involves coercive action. Where dual criminality is required for co-operation under this chapter, that requirement shall be deemed to be satisfied regardless of whether both Parties place the offence within the same category of offences or denominate the offence by the same terminology, provided that both Parties criminalise the conduct underlying the offence.

- 2 Co-operation under Section 2, in so far as the assistance sought involves coercive action, and under Section 3 of this chapter, may also be refused if the measures sought could not be taken under the domestic law of the requested Party for the purposes of investigations or proceedings, had it been a similar domestic case.
- 3 Where the law of the requested Party so requires, co-operation under Section 2, in so far as the assistance sought involves coercive action, and under Section 3 of this chapter may also be refused if the measures sought or any other measures having similar effects would not be permitted under the law of the requesting Party, or, as regards the competent authorities of the requesting Party, if the request is not authorised by either a judge or another judicial authority, including public prosecutors, any of these authorities acting in relation to criminal offences.
- 4 Co-operation under Section 4 of this chapter may also be refused if:
 - a under the law of the requested Party confiscation is not provided for in respect of the type of offence to which the request relates; or
 - b without prejudice to the obligation pursuant to Article 23, paragraph 3, it would be contrary to the principles of the domestic law of the requested Party concerning the limits of confiscation in respect of the relationship between an offence and:
 - i an economic advantage that might be qualified as its proceeds; or
 - ii property that might be qualified as its instrumentalities; or
 - c under the law of the requested Party confiscation may no longer be imposed or enforced because of the lapse of time; or
 - d without prejudice to Article 23, paragraph 5, the request does not relate to a previous conviction, or a decision of a judicial nature or a statement in such a decision that an offence or several offences have been committed, on the basis of which the confiscation has been ordered or is sought; or
 - e confiscation is either not enforceable in the requesting Party, or it is still subject to ordinary means of appeal; or
 - f the request relates to a confiscation order resulting from a decision rendered in absentia of the person against whom the order was issued and, in the opinion of the requested Party, the proceedings conducted by the requesting Party leading to such decision did not satisfy the minimum rights of defence recognised as due to everyone against whom a criminal charge is made.
- 5 For the purpose of paragraph 4.f of this article a decision is not considered to have been rendered *in absentia* if:
 - a it has been confirmed or pronounced after opposition by the person concerned; or
 - b it has been rendered on appeal, provided that the appeal was lodged by the person concerned.

- 6 When considering, for the purposes of paragraph 4.f of this article if the minimum rights of defence have been satisfied, the requested Party shall take into account the fact that the person concerned has deliberately sought to evade justice or the fact that that person, having had the possibility of lodging a legal remedy against the decision made *in absentia*, elected not to do so. The same will apply when the person concerned, having been duly served with the summons to appear, elected not to do so nor to ask for adjournment.
- 7 A Party shall not invoke bank secrecy as a ground to refuse any co-operation under this chapter. Where its domestic law so requires, a Party may require that a request for co-operation which would involve the lifting of bank secrecy be authorised by either a judge or another judicial authority, including public prosecutors, any of these authorities acting in relation to criminal offences.
- 8 Without prejudice to the ground for refusal provided for in paragraph 1.a of this article:
 - a the fact that the person under investigation or subjected to a confiscation order by the authorities of the requesting Party is a legal person shall not be invoked by the requested Party as an obstacle to affording any co-operation under this chapter;
 - b the fact that the natural person against whom an order of confiscation of proceeds has been issued has died or the fact that a legal person against whom an order of confiscation of proceeds has been issued has subsequently been dissolved shall not be invoked as an obstacle to render assistance in accordance with Article 23, paragraph 1.a.
 - c the fact that the person under investigation or subjected to a confiscation order by the authorities of the requesting Party is mentioned in the request both as the author of the underlying criminal offence and of the offence of money laundering, in accordance with Article 9.2.b of this Convention, shall not be invoked by the requested Party as an obstacle to affording any co-operation under this chapter.

Article 29 – Postponement

The requested Party may postpone action on a request if such action would prejudice investigations or proceedings by its authorities.

Article 30 – Partial or conditional granting of a request

Before refusing or postponing co-operation under this chapter, the requested Party shall, where appropriate after having consulted the requesting Party, consider whether the request may be granted partially or subject to such conditions as it deems necessary.

Section 6 – Notification and protection of third parties' rights

Article 31 – Notification of documents

- 1 The Parties shall afford each other the widest measure of mutual assistance in the serving of judicial documents to persons affected by provisional measures and confiscation.

- 2 Nothing in this article is intended to interfere with:
 - a the possibility of sending judicial documents, by postal channels, directly to persons abroad;
 - b the possibility for judicial officers, officials or other competent authorities of the Party of origin to effect service of judicial documents directly through the consular authorities of that Party or through judicial officers, officials or other competent authorities of the Party of destination,

unless the Party of destination makes a declaration to the contrary to the Secretary General of the Council of Europe at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

- 3 When serving judicial documents to persons abroad affected by provisional measures or confiscation orders issued in the sending Party, this Party shall indicate what legal remedies are available under its law to such persons.

Article 32 – Recognition of foreign decisions

- 1 When dealing with a request for co-operation under Sections 3 and 4, the requested Party shall recognise any judicial decision taken in the requesting Party regarding rights claimed by third parties.
- 2 Recognition may be refused if:
 - a third parties did not have adequate opportunity to assert their rights; or
 - b the decision is incompatible with a decision already taken in the requested Party on the same matter; or
 - c it is incompatible with the ordre public of the requested Party; or
 - d the decision was taken contrary to provisions on exclusive jurisdiction provided for by the law of the requested Party.

Section 7 – Procedural and other general rules

Article 33 – Central authority

- 1 The Parties shall designate a central authority or, if necessary, authorities, which shall be responsible for sending and answering requests made under this chapter, the execution of such requests or the transmission of them to the authorities competent for their execution.
- 2 Each Party shall, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, communicate to the Secretary General of the Council of Europe the names and addresses of the authorities designated in pursuance of paragraph 1 of this article.

Article 34 – Direct communication

- 1 The central authorities shall communicate directly with one another.
- 2 In the event of urgency, requests or communications under this chapter may be sent directly by the judicial authorities, including public prosecutors, of the requesting Party to such authorities of the requested Party. In such cases a copy shall be sent at the same time to the central authority of the requested Party through the central authority of the requesting Party.
- 3 Any request or communication under paragraphs 1 and 2 of this article may be made through the International Criminal Police Organisation (Interpol).
- 4 Where a request is made pursuant to paragraph 2 of this article and the authority is not competent to deal with the request, it shall refer the request to the competent national authority and inform directly the requesting Party that it has done so.
- 5 Requests or communications under Section 2 of this chapter, which do not involve coercive action, may be directly transmitted by the competent authorities of the requesting Party to the competent authorities of the requested Party.
- 6 Draft requests or communications under this chapter may be sent directly by the judicial authorities of the requesting Party to such authorities of the requested Party prior to a formal request to ensure that it can be dealt with efficiently upon receipt and contains sufficient information and supporting documentation for it to meet the requirements of the legislation of the requested Party.

Article 35 – Form of request and languages

- 1 All requests under this chapter shall be made in writing. They may be transmitted electronically, or by any other means of telecommunication, provided that the requesting Party is prepared, upon request, to produce at any time a written record of such communication and the original. However each Party may, at any time, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, indicate the conditions in which it is ready to accept and execute requests received electronically or by any other means of communication.
- 2 Subject to the provisions of paragraph 3 of this article, translations of the requests or supporting documents shall not be required.
- 3 At the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, any State or the European Community may communicate to the Secretary General of the Council of Europe a declaration that it reserves the right to require that requests made to it and documents supporting such requests be accompanied by a translation into its own language or into one of the official languages of the Council of Europe or into such one of these languages as it shall indicate. It may on that occasion declare its readiness to accept translations in any other language as it may specify. The other Parties may apply the reciprocity rule.

Article 36 – Legalisation

Documents transmitted in application of this chapter shall be exempt from all legalisation formalities.

Article 37 – Content of request

- 1 Any request for co-operation under this chapter shall specify:
 - a the authority making the request and the authority carrying out the investigations or proceedings;
 - b the object of and the reason for the request;
 - c the matters, including the relevant facts (such as date, place and circumstances of the offence) to which the investigations or proceedings relate, except in the case of a request for notification;
 - d in so far as the co-operation involves coercive action:
 - i the text of the statutory provisions or, where this is not possible, a statement of the relevant law applicable; and
 - ii an indication that the measure sought or any other measures having similar effects could be taken in the territory of the requesting Party under its own law;
 - e where necessary and in so far as possible:
 - i details of the person or persons concerned, including name, date and place of birth, nationality and location, and, in the case of a legal person, its seat; and
 - ii the property in relation to which co-operation is sought, its location, its connection with the person or persons concerned, any connection with the offence, as well as any available information about other persons, interests in the property; and
 - f any particular procedure the requesting Party wishes to be followed.
- 2 A request for provisional measures under Section 3 in relation to seizure of property on which a confiscation order consisting in the requirement to pay a sum of money may be realised shall also indicate a maximum amount for which recovery is sought in that property.
- 3 In addition to the indications mentioned in paragraph 1, any request under Section 4 shall contain:
 - a in the case of Article 23, paragraph 1.a:

- i a certified true copy of the confiscation order made by the court in the requesting Party and a statement of the grounds on the basis of which the order was made, if they are not indicated in the order itself;
 - ii an attestation by the competent authority of the requesting Party that the confiscation order is enforceable and not subject to ordinary means of appeal;
 - iii information as to the extent to which the enforcement of the order is requested; and
 - iv information as to the necessity of taking any provisional measures;
- b in the case of Article 23, paragraph 1.b, a statement of the facts relied upon by the requesting Party sufficient to enable the requested Party to seek the order under its domestic law;
- c when third parties have had the opportunity to claim rights, documents demonstrating that this has been the case.

Article 38 – Defective requests

- 1 If a request does not comply with the provisions of this chapter or the information supplied is not sufficient to enable the requested Party to deal with the request, that Party may ask the requesting Party to amend the request or to complete it with additional information.
- 2 The requested Party may set a time-limit for the receipt of such amendments or information.
- 3 Pending receipt of the requested amendments or information in relation to a request under Section 4 of this chapter, the requested Party may take any of the measures referred to in Sections 2 or 3 of this chapter.

Article 39 – Plurality of requests

- 1 Where the requested Party receives more than one request under Sections 3 or 4 of this chapter in respect of the same person or property, the plurality of requests shall not prevent that Party from dealing with the requests involving the taking of provisional measures.
- 2 In the case of plurality of requests under Section 4 of this chapter, the requested Party shall consider consulting the requesting Parties.

Article 40 – Obligation to give reasons

The requested Party shall give reasons for any decision to refuse, postpone or make conditional any co-operation under this chapter.

Article 41 – Information

- 1 The requested Party shall promptly inform the requesting Party of:
 - a the action initiated on a request under this chapter;
 - b the final result of the action carried out on the basis of the request;
 - c a decision to refuse, postpone or make conditional, in whole or in part, any co-operation under this chapter;
 - d any circumstances which render impossible the carrying out of the action sought or are likely to delay it significantly; and
 - e in the event of provisional measures taken pursuant to a request under Sections 2 or 3 of this chapter, such provisions of its domestic law as would automatically lead to the lifting of the provisional measure.
- 2 The requesting Party shall promptly inform the requested Party of:
 - a any review, decision or any other fact by reason of which the confiscation order ceases to be wholly or partially enforceable; and
 - b any development, factual or legal, by reason of which any action under this chapter is no longer justified.
- 3 Where a Party, on the basis of the same confiscation order, requests confiscation in more than one Party, it shall inform all Parties which are affected by an enforcement of the order about the request.

Article 42 – Restriction of use

- 1 The requested Party may make the execution of a request dependent on the condition that the information or evidence obtained will not, without its prior consent, be used or transmitted by the authorities of the requesting Party for investigations or proceedings other than those specified in the request.
- 2 Each State or the European Community may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that, without its prior consent, information or evidence provided by it under this chapter may not be used or transmitted by the authorities of the requesting Party in investigations or proceedings other than those specified in the request.

Article 43 – Confidentiality

- 1 The requesting Party may require that the requested Party keep confidential the facts and substance of the request, except to the extent necessary to execute the request. If the requested Party cannot comply with the requirement of confidentiality, it shall promptly inform the requesting Party.

- 2 The requesting Party shall, if not contrary to basic principles of its national law and if so requested, keep confidential any evidence and information provided by the requested Party, except to the extent that its disclosure is necessary for the investigations or proceedings described in the request.
- 3 Subject to the provisions of its domestic law, a Party which has received spontaneous information under Article 20 shall comply with any requirement of confidentiality as required by the Party which supplies the information. If the other Party cannot comply with such requirement, it shall promptly inform the transmitting Party.

Article 44 – Costs

The ordinary costs of complying with a request shall be borne by the requested Party. Where costs of a substantial or extraordinary nature are necessary to comply with a request, the Parties shall consult in order to agree the conditions on which the request is to be executed and how the costs shall be borne.

Article 45 – Damages

- 1 When legal action on liability for damages resulting from an act or omission in relation to co-operation under this chapter has been initiated by a person, the Parties concerned shall consider consulting each other, where appropriate, to determine how to apportion any sum of damages due.
- 2 A Party which has become subject of a litigation for damages shall endeavour to inform the other Party of such litigation if that Party might have an interest in the case.

Chapter V – Co-operation between FIUs

Article 46 – Co-operation between FIUs

- 1 Parties shall ensure that FIUs, as defined in this Convention, shall cooperate for the purpose of combating money laundering, to assemble and analyse, or, if appropriate, investigate within the FIU relevant information on any fact which might be an indication of money laundering in accordance with their national powers.
- 2 For the purposes of paragraph 1, each Party shall ensure that FIUs exchange, spontaneously or on request and either in accordance with this Convention or in accordance with existing or future memoranda of understanding compatible with this Convention, any accessible information that may be relevant to the processing or analysis of information or, if appropriate, to investigation by the FIU regarding financial transactions related to money laundering and the natural or legal persons involved.
- 3 Each Party shall ensure that the performance of the functions of the FIUs under this article shall not be affected by their internal status, regardless of whether they are administrative, law enforcement or judicial authorities.

- 4 Each request made under this article shall be accompanied by a brief statement of the relevant facts known to the requesting FIU. The FIU shall specify in the request how the information sought will be used.
- 5 When a request is made in accordance with this article, the requested FIU shall provide all relevant information, including accessible financial information and requested law enforcement data, sought in the request, without the need for a formal letter of request under applicable conventions or agreements between the Parties.
- 6 An FIU may refuse to divulge information which could lead to impairment of a criminal investigation being conducted in the requested Party or, in exceptional circumstances, where divulging the information would be clearly disproportionate to the legitimate interests of a natural or legal person or the Party concerned or would otherwise not be in accordance with fundamental principles of national law of the requested Party. Any such refusal shall be appropriately explained to the FIU requesting the information.
- 7 Information or documents obtained under this article shall only be used for the purposes laid down in paragraph 1. Information supplied by a counterpart FIU shall not be disseminated to a third party, nor be used by the receiving FIU for purposes other than analysis, without prior consent of the supplying FIU.
- 8 When transmitting information or documents pursuant to this article, the transmitting FIU may impose restrictions and conditions on the use of information for purposes other than those stipulated in paragraph 7. The receiving FIU shall comply with any such restrictions and conditions.
- 9 Where a Party wishes to use transmitted information or documents for criminal investigations or prosecutions for the purposes laid down in paragraph 7, the transmitting FIU may not refuse its consent to such use unless it does so on the basis of restrictions under its national law or conditions referred to in paragraph 6. Any refusal to grant consent shall be appropriately explained.
- 10 FIUs shall undertake all necessary measures, including security measures, to ensure that information submitted under this article is not accessible by any other authorities, agencies or departments.
- 11 The information submitted shall be protected, in conformity with the Council of Europe Convention of 28 January 1981 for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (ETS No. 108) and taking account of Recommendation No R(87)15 of 15 September 1987 of the Committee of Ministers of the Council of Europe Regulating the Use of Personal Data in the Police Sector, by at least the same rules of confidentiality and protection of personal data as those that apply under the national legislation applicable to the requesting FIU.

- 12 The transmitting FIU may make reasonable enquiries as to the use made of information provided and the receiving FIU shall, whenever practicable, provide such feedback.
- 13 Parties shall indicate the unit which is an FIU within the meaning of this article.

Article 47 – International co-operation for postponement of suspicious transactions

- 1 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to permit urgent action to be initiated by a FIU, at the request of a foreign FIU, to suspend or withhold consent to a transaction going ahead for such periods and depending on the same conditions as apply in its domestic law in respect of the postponement of transactions.
- 2 The action referred to in paragraph 1 shall be taken where the requested FIU is satisfied, upon justification by the requesting FIU, that:
 - a the transaction is related to money laundering; and
 - b the transaction would have been suspended, or consent to the transaction going ahead would have been withheld, if the transaction had been the subject of a domestic suspicious transaction report.

Chapter VI – Monitoring mechanism and settlement of disputes

Article 48 – Monitoring mechanism and settlement of disputes

- 1 The Conference of the Parties (COP) shall be responsible for following the implementation of the Convention. The COP:
 - a shall monitor the proper implementation of the Convention by the Parties;
 - b shall, at the request of a Party, express an opinion on any question concerning the interpretation and application of the Convention.
- 2 The COP shall carry out the functions under paragraph 1.a above by using any available Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures (Moneyval) public summaries (for Moneyval countries) and any available FATF public summaries (for FATF countries), supplemented by periodic self assessment questionnaires, as appropriate. The monitoring procedure will deal with areas covered by this Convention only in respect of those areas which are not covered by other relevant international standards on which mutual evaluations are carried out by the FATF and Moneyval.

- 3 If the COP concludes that it requires further information in the discharge of its functions, it shall liaise with the Party concerned, taking advantage, if so required by the COP, of the procedure and mechanism of Moneyval. The Party concerned shall then report back to the COP. The COP shall on this basis decide whether or not to carry out a more in-depth assessment of the position of the Party concerned. This may, but need not necessarily, involve, a country visit by an evaluation team.
- 4 In case of a dispute between Parties as to the interpretation or application of the Convention, they shall seek a settlement of the dispute through negotiation or any other peaceful means of their choice, including submission of the dispute to the COP, to an arbitral tribunal whose decisions shall be binding upon the Parties, or to the International Court of Justice, as agreed upon by the Parties concerned.
- 5 The COP shall adopt its own rules of procedure.
- 6 The Secretary General of the Council of Europe shall convene the COP not later than one year following the entry into force of this Convention. Thereafter, regular meetings of the COP shall be held in accordance with the rules of procedure adopted by the COP.

Chapter VII – Final Provisions

Article 49 – Signature and entry into force

- 1 The Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe, the European Community and non-member States which have participated in its elaboration. Such States or the European Community may express their consent to be bound by:
 - a signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or
 - b signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.
- 2 Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.
- 3 This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which 6 signatories, of which at least four are member States of the Council of Europe, have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraph 1.
- 4 In respect of any Signatory which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the expression of its consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraph 1.
- 5 No Party to the 1990 Convention may ratify, accept or approve this Convention without considering itself bound by at least the provisions corresponding to the provisions of the 1990 Convention to which it is bound.

- 6 As from its entry into force, Parties to this Convention, which are at the same time Parties to the 1990 Convention:
 - a shall apply the provisions of this Convention in their mutual relationships;
 - b shall continue to apply the provisions of the 1990 Convention in their relations with other Parties to the said Convention, but not to the present Convention.

Article 50 – Accession to the Convention

- 1 After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe, after consulting the Parties to the Convention, may invite any State not a member of the Council and not having participated in its elaboration to accede to this Convention, by a decision taken by the majority provided for in Article 20.d. of the Statute of the Council of Europe and by the unanimous vote of the representatives of the Parties entitled to sit on the Committee.
- 2 In respect of any acceding State, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 51 – Territorial application

- 1 Any State or the European Community may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which the Convention shall apply.
- 2 Any Party may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of the Convention to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.
- 3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

Article 52 – Relationship to other conventions and agreements

- 1 This Convention does not affect the rights and undertakings of Parties derived from international multilateral instruments concerning special matters.
- 2 The Parties to this Convention may conclude bilateral or multilateral agreements with one another on the matters dealt with in this Convention, for the purposes of supplementing or strengthening its provisions or facilitating the application of the principles embodied in it.

- 3 If two or more Parties have already concluded an agreement or treaty in respect of a subject which is dealt with in this Convention or otherwise have established their relations in respect of that subject, they shall be entitled to apply that agreement or treaty or to regulate these relations accordingly, in lieu of the Convention, if it facilitates international co-operation.
- 4 Parties which are members of the European Union shall, in their mutual relations, apply Community and European Union rules in so far as there are Community or European Union rules governing the particular subject concerned and applicable to the specific case, without prejudice to the object and purpose of the present Convention and without prejudice to its full application with other Parties.

Article 53 – Declarations and reservations

- 1 Any State or the European Community may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, make one or more of the declaration provided for in Article 3, paragraph 2, Article 9, paragraph 4, Article 17, paragraph 5, Article 24, paragraph 3, Article 31, paragraph 2, Article 35, paragraphs 1 and 3 and Article 42, paragraph 2.
- 2 Any State or the European Community may also, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General, reserve its right not to apply, in part or in whole, the provisions of Article 7, paragraph 2, sub-paragraph c; Article 9, paragraph 6; Article 46, paragraph 5; and Article 47.
- 3 Any State or the European Community may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, declare the manner in which it intends to apply Articles 17 and 19 of this Convention, particularly taking into account applicable international agreements in the field of international co-operation in criminal matters. It shall notify any changes in this information to the Secretary General of the Council of Europe.
- 4 Any State or the European Community may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, declare:
 - a that it will not apply Article 3, paragraph 4 of this Convention; or
 - b that it will apply Article 3, paragraph 4 of this Convention only partly; or
 - c the manner in which it intends to apply Article 3, paragraph 4 of this Convention.

It shall notify any changes in this information to the Secretary General of the Council of Europe.

- 5 No other reservation may be made.
- 6 Any Party which has made a reservation under this article may wholly or partly withdraw it by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall take effect on the date of receipt of such notification by the Secretary General.

- 7 A Party which has made a reservation in respect of a provision of the Convention may not claim the application of that provision by any other Party; it may, however, if its reservation is partial or conditional, claim the application of that provision in so far as it has itself accepted it.

Article 54 – Amendments

- 1 Amendments to the Convention may be proposed by any Party, and shall be communicated by the Secretary General of the Council of Europe to the member States of the Council of Europe, to the European Community and to every non-member State which has acceded to or has been invited to accede to this Convention in accordance with the provisions of Article 50.
- 2 Any amendment proposed by a Party shall be communicated to the European Committee on Crime Problems (CDPC) which shall submit to the Committee of Ministers its opinion on that proposed amendment.
- 3 The Committee of Ministers shall consider the proposed amendment and the opinion submitted by the CDPC and may adopt the amendment by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe.
- 4 The text of any amendment adopted by the Committee of Ministers in accordance with paragraph 3 of this article shall be forwarded to the Parties for acceptance.
- 5 Any amendment adopted in accordance with paragraph 3 of this article shall come into force on the thirtieth day after all Parties have informed the Secretary General of their acceptance thereof.
- 6 In order to update the categories of offences contained in the appendix, as well as amend Article 13, amendments may be proposed by any Party or by the Committee of Ministers. They shall be communicated by the Secretary General of the Council of Europe to the Parties.
- 7 After having consulted the Parties which are not members of the Council of Europe and, if necessary the CDPC, the Committee of Ministers may adopt an amendment proposed in accordance with paragraph 6 by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe. The amendment shall enter into force following the expiry of a period of one year after the date on which it has been forwarded to the Parties. During this period, any Party may notify the Secretary General of any objection to the entry into force of the amendment in its respect.
- 8 If one-third of the Parties notifies the Secretary General of an objection to the entry into force of the amendment, the amendment shall not enter into force.
- 9 If less than one-third of the Parties notifies an objection, the amendment shall enter into force for those Parties which have not notified an objection.

- 10 Once an amendment has entered into force in accordance with paragraphs 6 to 9 of this article and a Party has notified an objection to it, this amendment shall come into force in respect of the Party concerned on the first day of the month following the date on which it has notified the Secretary General of the Council of Europe of its acceptance. A Party which has made an objection may withdraw it at any time by notifying it to the Secretary General of the Council of Europe.
- 11 If an amendment has been adopted by the Committee of Ministers, a State or the European Community may not express their consent to be bound by the Convention, without accepting at the same time the amendment.

Article 55 – Denunciation

- 1 Any Party may, at any time, denounce the Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
- 2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.
- 3 The present Convention shall, however, continue to apply to the enforcement under Article 23 of confiscation for which a request has been made in conformity with the provisions of the Convention before the date on which such a denunciation takes effect.

Article 56 – Notifications

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, the European Community, the non-member States which have participated in the elaboration of the Convention, any State invited to accede to it and any other Party to the Convention of:

- a any signature;
- b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
- c any date of entry into force of the Convention in accordance with Articles 49 and 50;
- d any declaration or reservation made under Article 53;
- e any other act, notification or communication relating to the Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at [Warsaw], this [16th] day of [May 2005], in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the European Community, to the non-member States which have participated in the elaboration of the Convention and to any State invited to accede to it.

Appendix

- a participation in an organised criminal group and racketeering;
- b terrorism, including financing of terrorism;
- c trafficking in human beings and migrant smuggling;
- d sexual exploitation, including sexual exploitation of children;
- e illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances;
- f illicit arms trafficking;
- g illicit trafficking in stolen and other goods;
- h corruption and bribery;
- i fraud;
- j counterfeiting currency;
- k counterfeiting and piracy of products;
- l environmental crime;
- m murder, grievous bodily injury;
- n kidnapping, illegal restraint and hostage-taking;
- o robbery or theft;
- p smuggling;
- q extortion;
- r forgery;
- s piracy; and
- t insider trading and market manipulation.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo

Varsavia, 16 maggio 2005

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Firmatari della presente Convenzione,

Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta fra i propri membri;

Convinti della necessità di perseguire una politica penale comune tendente alla protezione della società;

Considerando che la lotta contro la criminalità grave, che costituisce sempre più un problema internazionale, esige l'impiego di metodi moderni ed efficaci al livello internazionale;

Ritenendo che uno di questi metodi consista nel privare i criminali dei proventi e dei mezzi del reato;

Considerando che per conseguire quest'obiettivo dev'essere egualmente posto in essere un soddisfacente sistema di cooperazione internazionale;

Richiamando la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (STE n. 141 – di seguito denominata: “la Convenzione del 1990”);

Richiamando parimenti la risoluzione 1373 (2001) sulla minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale derivante da atti terroristici, adottata dal Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 28 settembre 2001, e in particolare il paragrafo 3.d;

Richiamando la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1999, in particolare gli articoli 2 e 4, che impongono agli Stati Parti di qualificare come reati le condotte relative al finanziamento del terrorismo;

Convinti della necessità di assumere misure immediate per la ratifica e l'attuazione, senza restrizioni, della citata Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo,

Hanno convenuto quanto segue:

Capo I – Definizioni**Articolo 1 – Definizioni**

Agli effetti della presente Convenzione, l'espressione:

a. “prodotto” designa qualsiasi vantaggio economico derivante direttamente o indirettamente dalla commissione di un reato o conseguito direttamente o indirettamente commettendolo. Questo vantaggio può consistere in qualsiasi bene, come definito nella lettera b. del presente articolo;

b. “bene” comprende un bene di qualsiasi natura, sia materiale, sia immateriale, mobile o immobile, così come gli atti giuridici o i documenti che provano un titolo o un diritto sul bene;

c. “strumento” designa qualsiasi bene impiegato o destinato ad essere impiegato in qualsiasi modo, interamente o parzialmente, per commettere uno o più reati;

d. “confisca” designa una pena o una misura ordinata da un tribunale a seguito di un procedimento vertente su uno o più reati, pena o misura risultante nella privazione permanente del bene;

e. “reato principale” designa qualsiasi reato a seguito del quale si generano prodotti suscettibili di divenire oggetto di un reato secondo l’articolo 9 della presente Convenzione;

f. “unità d’informazione finanziaria” designa un’unità nazionale centrale incaricata di ricevere (e, nella misura in cui vi ha diritto, di chiedere), di analizzare e di trasmettere alle autorità competenti le dichiarazioni di informazioni finanziarie:

i) concernenti patrimoni sospetti di essere prodotti o beni utilizzati per il finanziamento del terrorismo, oppure

ii) richieste dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale,

allo scopo di contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;

g. “congelamento” o “sequestro” designa l’interdizione temporanea del trasferimento, della distruzione, della conversione, della disposizione o del movimento di beni o l’assunzione temporanea della custodia o del controllo di beni, su decisione di un tribunale o di un’altra autorità competente;

h. “finanziamento del terrorismo” designa le attività definite dall’articolo 2 della citata Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo.

Capo II – Finanziamento del terrorismo

Articolo 2 – Applicazione della Convenzione al finanziamento del terrorismo

1. Ciascuna Parte adotta le misure legislative e di altra natura che si dimostrano necessarie per consentirle di applicare al finanziamento del terrorismo le disposizioni contenute nei capi III, IV e V della presente Convenzione.

2. In particolare, ciascuna Parte si adopererà per essere in grado di ricercare, rintracciare, identificare, congelare, sequestrare e confiscare i beni, di provenienza lecita o illecita, impiegati o destinati ad essere impiegati in qualsiasi modo, interamente o parzialmente, per il finanziamento del terrorismo, o i prodotti di tale reato, e per cooperare a questo fine nel modo più ampio possibile.

Capo III – Misure da assumere al livello nazionale

Sezione 1 – Disposizioni generali

Articolo 3 – Misure di confisca

1. Ciascuna Parte adotta le misure legislative e di altra natura che si dimostrano necessarie per consentirle di confiscare gli strumenti, i beni riciclati e i prodotti o i beni il cui valore corrisponde a tali prodotti.

2. Fermo restando che il paragrafo 1 del presente articolo si applica al riciclaggio e alle categorie di reati indicate nell'allegato alla Convenzione, ciascuna Parte, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, può, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che applicherà il paragrafo 1 del presente articolo:

a. soltanto ai reati puniti con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza di durata massima superiore a un anno. Comunque, le Parti possono formulare una dichiarazione relativa a questa disposizione per quanto attiene alla confisca dei prodotti di violazioni fiscali, al solo fine di permetter loro di procedere alla confisca di tali prodotti sia sul piano nazionale, sia nel quadro della cooperazione internazionale, sulla base di strumenti di diritto interno e internazionale in materia di recupero dei crediti fiscali; o, anche congiuntamente

b. soltanto a un elenco di reati specifici.

3. Ciascuna Parte può prevedere la confisca obbligatoria per taluni reati che possono costituire oggetto di confisca. Ciascuna parte può, segnatamente, comprendere tra questi reati il riciclaggio, il traffico di sostanze stupefacenti, la tratta degli esseri umani e altri reati gravi.

4. Ciascuna Parte adotta le misure legislative e di altra natura che si dimostrano necessarie per esigere, nel caso di uno o più reati gravi come definiti dal proprio ordinamento interno, che l'autore dimostri la provenienza dei propri beni, sospetti d'essere prodotto o bene diverso suscettibile di costituire oggetto di confisca, nella misura in cui una siffatta esigenza è compatibile con i principi del proprio ordinamento interno.

Articolo 4 – Misure investigative e misure provvisorie

Ciascuna Parte adotta le misure legislative e di altra natura che si dimostrano necessarie per consentire ad essa di identificare, di ricercare, di congelare o di sequestrare rapidamente i beni suscettibili di costituire oggetto di confisca in applicazione dell'articolo 3, specialmente allo scopo di facilitare l'esecuzione delle successive misure di confisca.

Articolo 5 – Congelamento, sequestro e confisca

Ciascuna Parte adotta le misure legislative e di altra natura che si dimostrano necessarie per assicurarsi che le misure di congelamento, di sequestro e di confisca abbiano egualmente effetto:

a. sui beni nei quali i prodotti sono stati trasformati o convertiti;

b. sui beni legittimamente acquistati, se i prodotti sono stati commisti, interamente o parzialmente, a tali beni, fino a concorrenza con il valore stimato del prodotto che vi è stato commisto;

c. sui redditi o altri vantaggi ricavati dai prodotti, dai beni in cui i prodotti sono stati trasformati o convertiti, o dai beni ai quali sono stati commisti, fino a concorrenza con il valore stimato dei prodotti che vi sono stati commisti, allo stesso modo e nella stessa misura previsti per i prodotti.

Articolo 6 – Gestione dei beni congelati o sequestrati

Ciascuna Parte adotta le misure legislative e di altra natura che si dimostrano necessarie per assicurare un'adeguata gestione dei beni congelati o sequestrati in applicazione degli articoli 4 e 5 della presente Convenzione.

Articolo 7 – Poteri e tecniche d'investigazione

1. Ciascuna Parte adotta le misure legislative e di altra natura che si dimostrano necessarie per conferire ai propri tribunali o alle proprie diverse autorità competenti il potere di ordinare la comunicazione o il sequestro di documenti bancari, finanziari o commerciali al fine di porre in atto le misure indicate agli articoli 3, 4 e 5. Una Parte non può invocare il segreto bancario per negare di dare attuazione alle disposizioni del presente articolo.

2. Senza pregiudizio per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, ciascuna Parte adotta le misure legislative e di altra natura che si dimostrano necessarie per consentire ad essa:

a. di determinare se una persona fisica o giuridica detiene o controlla uno o più conti, di qualsiasi natura, in qualunque banca situata nel proprio territorio e, in tal caso, di ottenere tutte le informazioni concernenti i conti individuati;

b. di ottenere le informazioni concernenti determinati conti bancari e operazioni bancarie realizzate durante un periodo determinato su uno o più conti specificati, comprese le informazioni concernenti ogni conto che invia o riceve somme;

c. di sorvegliare, durante un periodo determinato, le operazioni bancarie realizzate in uno o più conti identificati; e

d. di far sì che le banche non comunichino al cliente interessato né a terzi che sono state richieste od ottenute informazioni in conformità alle lettere a., b. o c., o che è in corso un'inchiesta.

Le Parti esaminano la possibilità di estendere l'applicazione di questa disposizione ai conti detenuti da istituzioni finanziarie non bancarie.

3. Ciascuna Parte esamina l'adozione delle misure legislative e di altra natura che si dimostrano necessarie per consentire ad essa di impiegare tecniche speciali d'investigazione che agevolino l'identificazione e la ricerca del prodotto, così come la raccolta delle prove a ciò relative, come il controllo, l'intercettazione di telecomunicazioni, l'accesso a sistemi informatici, l'ordine di produrre documenti determinati.

Articolo 8 – Ricorsi giurisdizionali

Ciascuna Parte adotta le misure legislative e di altra natura che si dimostrano necessarie per far sì che le persone sottoposte alle misure previste dagli articoli 3, 4 e 5 e a quelle previste da qualunque altra pertinente disposizione della presente sezione dispongano di ricorsi giurisdizionali effettivi per tutelare i loro diritti.

Articolo 9 – Reati di riciclaggio

1. Ciascuna Parte adotta le misure legislative e di altra natura che si dimostrano necessarie per qualificare come violazione penale, in conformità al proprio ordinamento interno, quando l'atto è stato commesso intenzionalmente:

a. la conversione o il trasferimento di beni dei quali l'autore del fatto sappia che tali beni costituiscono prodotti, allo scopo di dissimulare o di occultare l'origine illecita di detti beni o di aiutare qualsiasi persona che sia implicata nella commissione della violazione principale a sfuggire alle conseguenze giuridiche dei propri atti;

b. la dissimulazione o l'occultamento della natura, dell'origine, dell'ubicazione, della disposizione, del movimento o della proprietà reali di beni o di diritti ad essi relativi, dei quali l'autore sappia che tali beni costituiscono prodotti;

e, fatti salvi i propri principi costituzionali e i principi fondamentali del proprio sistema giuridico:

c. l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni, dei quali colui che li acquista, li detiene o li utilizza sappia, al momento in cui li riceve, che essi costituiscono prodotti;

d. la partecipazione a una delle violazioni determinate in conformità al presente articolo o a qualunque associazione, intesa, tentativo o complicità attraverso la prestazione di assistenza, aiuto o consigli in vista della commissione di essa.

2. Agli effetti dell'attuazione o dell'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo:

a. non rileva il fatto che la violazione principale spetti o meno alla competenza delle giurisdizioni penali della Parte;

b. può essere previsto che le violazioni indicate in questo paragrafo non si applichino agli autori della violazione principale;

c. la conoscenza, l'intenzionalità o la motivazione necessarie come elemento di una delle violazioni indicate in questo paragrafo può essere dedotta da oggettive circostanze di fatto.

3. Ciascuna Parte può adottare le misure legislative o di altra natura che si dimostrano necessarie per conferire carattere di violazione penale, in conformità al proprio diritto interno, ad alcune o a tutte le condotte indicate al paragrafo 1 del presente articolo, in uno o in entrambi i casi seguenti:

a. quando l'autore ha sospettato che il bene costituisse un prodotto,

b. quando l'autore avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il bene costituiva un prodotto.

4. Fermo restando che il paragrafo 1 del presente articolo si applica alle categorie di violazioni principali indicate nell'allegato alla Convenzione, ciascuno Stato o la Comunità europea, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, può, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che applicherà il paragrafo 1 del presente articolo:

a. soltanto alle violazioni principali punite con una pena privativa della libertà personale o con una misura di sicurezza di durata massima superiore a un anno, o, per le Parti il cui sistema giuridico prevede un limite minimo, alle violazioni punite con una pena privativa della libertà personale o con una misura di sicurezza di durata minima superiore a sei mesi; o, anche congiuntamente,

b. soltanto a un elenco di violazioni principali specificate; o, anche congiuntamente,

c. soltanto a una categoria di violazioni gravi previste dal diritto interno della Parte.

5. Ciascuna Parte si assicura che una condanna per riciclaggio sia possibile in mancanza di condanna previa o concomitante in forza della violazione principale.

6. Ciascuna Parte si assicura che una condanna per riciclaggio ai sensi del presente articolo sia possibile allorché è provato che i beni oggetto di uno degli atti indicati al paragrafo 1.a. o b. del presente articolo provengono da una violazione principale, senza che sia necessario provare di quale precisa violazione si tratta.

7. Ciascuna Parte si assicura che le violazioni principali per riciclaggio siano applicabili agli atti commessi in un altro Stato, che costituiscono violazione in tale Stato, e che avrebbero costituito una violazione principale se fossero stati commessi nel territorio nazionale. Ciascuna Parte può prevedere che la sola condizione richiesta sia che gli atti siano qualificati come violazioni principali qualora siano commessi nel territorio nazionale.

Articolo 10 – Responsabilità delle persone giuridiche

1. Ciascuna Parte adotta le misure legislative e di altra natura che si dimostrano necessarie per assicurare che le persone giuridiche possano essere considerate responsabili delle violazioni in materia di riciclaggio previste in forza della Convenzione, quando queste sono commesse per loro conto da qualsiasi persona fisica, che agisca sia individualmente, sia quale membro di un organo della persona giuridica, la quale esercita un potere di direzione al suo interno:

a. in virtù di un potere di rappresentanza della persona giuridica; oppure

b. in virtù dell'autorità di assumere decisioni a nome della persona giuridica; oppure

c. in virtù dell'autorità di esercitare un controllo all'interno della persona giuridica,

così come per la partecipazione di una tale persona fisica, in qualità di complice o di istigatore, alla commissione delle suddette violazioni.

2. Al di fuori dei casi già previsti nel paragrafo 1, ciascuna Parte adotta le misure necessarie per assicurarsi che una persona giuridica possa essere considerata responsabile quando la mancanza di sorveglianza o di controllo da parte di una persona fisica considerata al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione delle violazioni indicate al paragrafo 1 per conto della medesima persona giuridica da parte di una persona fisica sottoposta alla sua autorità.

3. La responsabilità della persona giuridica in forza del presente articolo non esclude i procedimenti penali contro le persone fisiche autrici, istigatrici o complici delle violazioni indicate al paragrafo 1.

4. Ciascuna Parte si assicura che una persona giuridica responsabile in forza del presente articolo sia soggetta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, di natura penale o no, ivi comprese sanzioni pecuniarie.

Articolo 11 – Provvedimenti antecedenti

Ciascuna Parte adotta le misure legislative e di altra natura che si dimostrano necessarie per prevedere la possibilità di prendere in considerazione, nella determinazione della pena, i provvedimenti adottati nei riguardi di una persona fisica o giuridica da un'altra Parte in relazione alle violazioni accertate in conformità alla presente Convenzione.

Sezione 2 – Unità di investigazione finanziaria e prevenzione

Articolo 12 – Unità di investigazione finanziaria

1. Ciascuna Parte adotta le misure legislative e di altra natura che si dimostrano necessarie per istituire un'unità di investigazione finanziaria, come definita dalla presente Convenzione.

2. Ciascuna Parte adotta le misure legislative e di altra natura che si dimostrano necessarie per assicurare all'unità di investigazione finanziaria il tempestivo accesso, diretto o indiretto, alle informazioni finanziarie, amministrative e provenienti dalle autorità giudiziarie inquirenti per il corretto esercizio delle sue funzioni e segnatamente per analizzare le denunce di operazioni sospette.

Articolo 13 – Misure volte a prevenire il riciclaggio di denaro

1. Ciascuna Parte adotta le misure legislative e di altra natura che si dimostrano necessarie per realizzare un regime interno completo di regolazione e di vigilanza o di controllo per prevenire il riciclaggio di denaro. Ciascuna Parte deve tener conto in special modo delle norme internazionali applicabili in quest'ambito, comprese, in particolare, le raccomandazioni adottate dal Gruppo di azione finanziaria sul riciclaggio dei capitali (GAFI).

2. A questo riguardo, ciascuna Parte adotta, in particolare, le misure legislative e di altra natura che si dimostrano necessarie:

a. per sottoporre ogni persona giuridica o fisica, la quale eserciti attività che possono particolarmente prestarsi al riciclaggio, nell'ambito di queste attività, all'obbligo:

i) di identificare e di accertare l'identità dei loro clienti e, ove se ne dia il caso, dei loro beneficiari effettivi, nonché di sottoporre i rapporti d'affari a vigilanza costante in base a un criterio adeguato al rischio;

ii) di denunciare i propri sospetti di riciclaggio, sotto riserva di garanzie;

iii) di assumere misure sussidiarie, come la conservazione dei dati relativi all'identificazione dei clienti e alle transazioni, la formazione del personale e l'adozione di regole e procedure interne adeguate, ove se ne dia il caso, alla dimensione e alla natura delle attività;

b. per vietare, nei casi appropriati, alle persone indicate alla lettera a. di divulgare il fatto che sono state trasmesse la denuncia di un'operazione sospetta o informazioni che vi sono connesse, o anche che è stata o potrebbe essere aperta un'indagine per riciclaggio;

c. per assicurarsi che le persone indicate alla lettera a. siano sottoposte a sistemi effettivi di vigilanza e, nei casi appropriati, di controllo al fine di accertare il rispetto dei loro obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio. Ove se ne dia il caso, questi sistemi possono essere adattati in funzione del rischio.

3. A questo proposito, ciascuna Parte adotta le misure legislative e di altra natura che si dimostrano necessarie per individuare i trasporti transfrontalieri significativi di contante e di strumenti al portatore idonei.

Articolo 14 – Denuncia di transazioni sospette

Ciascuna Parte adotta le misure legislative e di altra natura che si dimostrano necessarie per permettere a un'unità di investigazione finanziaria o, secondo la circostanza, a ogni altra autorità competente od organo, allorché esista il sospetto che una transazione sia collegata a un'operazione di riciclaggio, di agire d'urgenza per sospendere o differire la conclusione di una transazione in corso, al fine di permettere ad essa di analizzare la transazione e di confermare i sospetti. Ciascuna Parte può limitare l'applicazione di una tale misura ai casi nei quali sia stata previamente presentata una denuncia di operazione sospetta. La durata massima per ciascuna sospensione o differimento della conclusione di una transazione è stabilita dalla legislazione nazionale.

Capo IV – Cooperazione internazionale

Sezione 1 – Principi di cooperazione internazionale

Articolo 15 – Principi generali e misure di cooperazione internazionale

1. Le Parti cooperano reciprocamente nella misura più ampia possibile per investigazioni e procedure volte alla confisca degli strumenti e dei prodotti.

2. Ciascuna Parte adotta le misure legislative e di altra natura che si dimostrano necessarie per permetterle di corrispondere, alle condizioni previste dal presente capo, alle richieste:

a. di confisca di beni determinati consistenti in prodotti o strumenti, così come di confisca di prodotti consistente nell'obbligo di pagare una somma di denaro corrispondente al valore del prodotto;

b. di mutua assistenza ai fini dell'investigazione e delle misure cautelari aventi quale scopo l'applicazione di una delle forme di confisca citate nel precedente punto a.

3. La mutua assistenza e le misure cautelari previste nel paragrafo 2.b. sono attuate in conformità al diritto interno della Parte destinataria della richiesta e in forza di questo. Quando la richiesta concernente una di queste misure prescrive una formalità o una procedura determinata, imposta dalla legislazione della Parte richiedente, anche se la formalità o la procedura richiesta non è consueta per la Parte destinataria della richiesta, questa Parte soddisfa la richiesta nella misura in cui essa non contrasta con i principi fondamentali del proprio diritto interno.

4. Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura che si dimostrano necessarie perché alle richieste provenienti da altre Parti per l'identificazione, la ricerca, il congelamento o il sequestro dei prodotti o degli strumenti sia riconosciuto lo stesso ordine di precedenza di quello accordato alle richieste formulate nel quadro di procedimenti interni.

Sezione 2 – Mutua assistenza a fini di investigazione

Articolo 16 – Obbligo di mutua assistenza

Le Parti si prestano, su richiesta, la mutua assistenza più ampia possibile per identificare e ricercare gli strumenti, i prodotti e gli altri beni suscettibili di confisca. Questa mutua assistenza consiste segnatamente in ogni misura volta a fornire e ad assicurare elementi di prova concernenti l'esistenza dei beni suddetti, la loro collocazione o i loro movimenti, la loro natura, la loro situazione giuridica o il loro valore.

Articolo 17 – Richieste di informazione sui conti bancari

1. Ciascuna Parte, alle condizioni previste dal presente articolo, adotta le misure necessarie per determinare, in risposta a una richiesta inviata da un'altra Parte, se una persona fisica o giuridica sottoposta a inchiesta penale detiene o controlla uno o più conti, di qualsiasi natura, in una qualunque banca situata nel suo territorio e, in caso affermativo, fornisce le notizie riguardanti i conti identificati.

2. L'obbligo previsto dal presente articolo si applica soltanto nella misura in cui la banca che gestisce il conto possiede queste informazioni.

3. In aggiunta alle indicazioni contenute nell'articolo 37, la Parte richiedente, nella propria richiesta:

a. indica le ragioni per le quali essa ritiene che le informazioni richieste possano risultare fondamentali per l'inchiesta penale concernente la violazione;

b. precisa le ragioni che la inducono a supporre che delle banche situate nel territorio della Parte destinataria della richiesta detengano i conti in questione, e indica nel modo più ampio possibile le banche e/o i conti che potrebbero essere interessati; e

c. comunica ogni informazione aggiuntiva suscettibile di agevolare l'adempimento della richiesta.

4. La Parte destinataria della richiesta può subordinare l'adempimento di una tale richiesta alle medesime condizioni che essa applica per le richieste di perquisizione e di sequestro.

5. Ciascuno Stato o la Comunità europea, al momento della firma o all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, può, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che il presente articolo si applica esclusivamente alle categorie di violazione indicate nell'allegato alla Convenzione.

6. Le Parti possono estendere la presente disposizione ai conti detenuti da istituzioni finanziarie non bancarie. L'applicazione di una tale estensione può essere subordinata alla condizione di reciprocità.

Articolo 18 – Richieste di informazioni sulle operazioni bancarie

1. Su richiesta di un'altra Parte, la Parte destinataria della richiesta fornisce le informazioni concernenti conti bancari determinati e operazioni bancarie eseguite durante un periodo determinato su uno o più conti specificati nella richiesta, ivi comprese le informazioni concernenti ogni conto emittitore o ricevitore.

2. L'obbligo previsto dal presente articolo si applica soltanto nella misura in cui la banca che gestisce il conto possiede queste informazioni.

3. In aggiunta alle indicazioni contenute nell'articolo 37, la Parte richiedente indica nella propria richiesta le ragioni per le quali essa ritiene che le informazioni richieste siano pertinenti ai fini dell'inchiesta penale concernente la violazione.

4. La Parte destinataria della richiesta può subordinare l'esecuzione di una tale richiesta alle medesime condizioni che essa applica per le richieste di perquisizione e di sequestro.

5. Le Parti possono estendere la presente disposizione ai conti detenuti da istituzioni finanziarie non bancarie. L'applicazione di una tale estensione può essere sottoposta alla condizione di reciprocità.

Articolo 19 – Richiesta di controllo di operazioni bancarie

1. Ciascuna parte procura di essere in grado, su richiesta di un'altra Parte, di controllare, durante un periodo determinato, le operazioni bancarie eseguite su uno o più conti specificati nella richiesta e di comunicare le risultanze alla Parte richiedente.

2. In aggiunta alle indicazioni contenute nell'articolo 37, la Parte richiedente indica nella propria richiesta le ragioni per le quali essa ritiene che le informazioni richieste siano pertinenti ai fini dell'inchiesta penale concernente la violazione.

3. La decisione relativa al controllo delle transazioni è adottata in ciascun caso singolarmente dalle autorità competenti della Parte destinataria della richiesta, nel rispetto della legislazione nazionale di questa Parte.

4. Le modalità pratiche del controllo sono oggetto di un accordo fra le autorità competenti delle Parti richiedente e destinataria della richiesta.

5. Le Parti possono estendere la presente disposizione ai conti detenuti da istituzioni finanziarie non bancarie.

Articolo 20 – Trasmissione spontanea di informazioni

Senza pregiudizio per le proprie investigazioni o procedimenti, una Parte può, in mancanza di previa richiesta, trasmettere a un'altra Parte delle informazioni sugli strumenti o sui prodotti, allorché essa ritiene che la comunicazione di queste informazioni possa aiutare la Parte destinataria ad avviare o a condurre a buon fine delle investigazioni o dei procedimenti, o allorché queste informazioni possano dar luogo a una richiesta formulata da questa Parte in forza del presente capo.

Sezione 3 – Misure cautelari

Articolo 21 – Obbligo di disporre misure cautelari

1. Una Parte, su richiesta di un'altra Parte che ha avviato un procedimento penale o un'azione di confisca, adotta le misure cautelari che si rendono necessarie, come il congelamento o il sequestro, per prevenire ogni operazione, ogni trasferimento od ogni alienazione relativamente a qualsiasi bene che, in seguito, potrebbe costituire oggetto di una richiesta di confisca o che potrebbe consentire di soddisfare una tale richiesta.

2. Una Parte che ha ricevuto una richiesta di confisca in conformità all'articolo 23 adotta, se ne è fatta richiesta, le misure indicate al paragrafo 1 del presente articolo, relativamente a qualsiasi bene che costituisce l'oggetto delle richieste o che potrebbe consentire di soddisfare una tale richiesta.

Articolo 22 – Esecuzione delle misure cautelari

1. Dopo l'esecuzione delle misure cautelari richieste ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 21, la Parte richiedente fornisce spontaneamente e appena possibile alla Parte destinataria della richiesta ogni informazione suscettibile di rimettere in questione o di modificare l'oggetto o l'estensione di tali misure. La Parte richiedente fornisce allo stesso modo e senza ritardo ogni informazione integrativa domandata dalla Parte destinataria della richiesta e che sia necessaria per l'adozione e la prosecuzione delle misure cautelari.

2. Prima di revocare ogni misura cautelare adottata in conformità al presente articolo, la Parte destinataria della richiesta dà, se possibile, alla Parte richiedente la facoltà di esprimere le proprie ragioni in favore del mantenimento della misura.

Sezione 4 – Confisca

Articolo 23 – Obbligo di confisca

1. Una Parte che ha ricevuto da un'altra Parte una richiesta di confisca concernente strumenti o prodotti, situati nel proprio territorio, deve:

a. dare esecuzione a una decisione di confisca proveniente da un tribunale della Parte richiedente per ciò che concerne questi strumenti o prodotti; oppure

b. rimettere questa richiesta alle proprie autorità competenti per ottenere una decisione di confisca e, se questa è accordata, darvi esecuzione.

2. Agli effetti dell'applicazione del paragrafo 1.b. del presente articolo, ciascuna Parte, se è necessario, è competente ad avviare un procedimento di confisca in forza del proprio diritto interno.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano egualmente alla confisca consistente nell'obbligo di pagare una somma di denaro corrispondente al valore del prodotto, se dei beni che possono essere oggetto di confisca si trovano nel territorio della Parte destinataria della richiesta. In tale caso, nel procedere alla confisca in conformità al paragrafo 1, la Parte destinataria della richiesta, in mancanza di pagamento, dispone l'esecuzione su qualsiasi bene disponibile a questo fine.

4. Se una richiesta di confisca riguarda un bene determinato, le Parti possono convenire che la Parte destinataria della richiesta possa procedere alla confisca sotto forma di obbligo di pagare una somma di denaro corrispondente al valore del bene.

5. Le Parti cooperano, nella misura più ampia possibile, in conformità con il loro diritto interno, con le Parti che sollecitano l'esecuzione di misure equivalenti alla confisca e conducono a una privazione di proprietà, le quali non costituiscono sanzioni penali, allorché tali misure sono state ordinate da un'autorità giudiziaria della Parte richiedente sulla base di una violazione penale e nella misura in cui sia dimostrato che i beni costituiscono prodotti o beni di cui all'articolo 5 della presente Convenzione.

Articolo 24 – Esecuzione della confisca

1. I procedimenti che permettono di ottenere e di eseguire la confisca in forza dell'articolo 23 sono regolate dalla legge della Parte destinataria della richiesta.

2. La Parte destinataria della richiesta è vincolata dall'accertamento dei fatti nella misura in cui questi sono esposti in una condanna o in una decisione giudiziaria della Parte richiedente, o nella misura in cui la condanna o decisione giudiziaria si fonda implicitamente sopra di essi.

3. Ciascuno Stato o la Comunità europea, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, può, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che il paragrafo 2 del presente articolo si applica soltanto in quanto compatibile con i propri principi costituzionali e con i principi fondamentali del proprio sistema giuridico.

4. Se la confisca consiste nell'obbligo di pagare una somma di denaro, l'autorità competente della Parte destinataria della richiesta ne converte l'importo nella moneta del proprio Paese al tasso di cambio in vigore al momento in cui è assunta la decisione di eseguire la confisca.

5. Nel caso previsto dall'articolo 23, paragrafo 1.a., la Parte richiedente ha soltanto il diritto di decidere relativamente a qualsiasi richiesta di revisione della decisione di confisca.

Articolo 25 – Beni confiscati

1. Una Parte che confisca dei beni in applicazione degli articoli 23 e 24 della Convenzione ne dispone in conformità al proprio diritto interno e alle proprie procedure amministrative.

2. Quando una Parte agisce su richiesta di un'altra Parte in applicazione degli articoli 23 e 24 della presente Convenzione, essa, nella misura in cui il proprio diritto interno glielo consente e qualora ne sia richiesta, deve considerare in primo luogo di restituire i beni confiscati alla Parte richiedente, affinché quest'ultima possa indennizzare le vittime della violazione o restituire tali beni al loro legittimo proprietario.

3. Quando una Parte agisce in applicazione degli articoli 23 e 24 della presente Convenzione, essa può considerare specialmente di concludere accordi o intese che prevedano di ripartire questi beni con altre Parti, sistematicamente o caso per caso, in conformità al proprio diritto interno o alle proprie procedure amministrative.

Articolo 26 – Diritto di esecuzione e importo massimo della confisca

1. Una richiesta di confisca avanzata in conformità agli articoli 23 e 24 non pregiudica il diritto della Parte richiedente di dare essa stessa esecuzione alla decisione di confisca.

2. Nessuna clausola della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di permettere che il valore complessivo dei beni confiscati sia superiore all'importo stabilito dalla decisione di confisca. Se una Parte constata che potrebbe verificarsi quest'eventualità, le Parti interessate procedono a consultazioni per evitare tale conseguenza.

Articolo 27 – Arresto per insolvenza

La Parte destinataria della richiesta non può disporre l'arresto per insolvenza né assumere alcun'altra misura restrittiva della libertà personale a seguito di una richiesta presentata ai sensi dell'articolo 23 se la Parte richiedente lo ha specificato nella domanda.

Sezione 5 – Diniego e differimento della cooperazione

Articolo 28 – Motivi di diniego

1. La cooperazione ai sensi del presente capo può essere negata qualora:

a. la misura richiesta sia contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte destinataria della richiesta; oppure

b. l'esecuzione della richiesta rischi di pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali della Parte destinataria della richiesta; oppure

c. la Parte destinataria della richiesta ritenga che l'importanza della questione alla quale si riferisce la richiesta non giustifica l'adozione della misura sollecitata; oppure

d. la violazione alla quale si riferisce la richiesta sia una violazione tributaria, salvo il caso che la violazione considerata sia il finanziamento del terrorismo; oppure

e. la violazione alla quale si riferisce la richiesta sia una violazione politica, salvo il caso che la violazione considerata sia il finanziamento del terrorismo; oppure

f. la Parte destinataria della richiesta ritenga che la misura sollecitata contraddirebbe il principio *ne bis in idem*; oppure

g. la violazione alla quale si riferisce la richiesta non costituirebbe violazione secondo il diritto della Parte destinataria della richiesta, ove fosse stata commessa nel territorio soggetto alla propria giurisdizione. Tuttavia, questo motivo di diniego non si applica alla cooperazione prevista dalla sezione 2 se non nella misura in cui la mutua assistenza sollecitata implichi l'adozione di misure coercitive. Quando la doppia incriminazione è presupposto necessario per la cooperazione in forza del presente capo, quest'obbligo si considera adempiuto, indipendentemente dal fatto che le due Parti classifichino o meno la violazione nella stessa categoria di violazioni o utilizzino o meno la stessa terminologia per designarla, allorché le due Parti sanzionino penalmente l'atto che sta a base della violazione.

2. La cooperazione prevista dalla sezione 2, nella misura in cui la mutua assistenza sollecitata implichi misure coercitive, e quella prevista dalla sezione 3 del presente capo possono egualmente venire negate nel caso in cui, se si trattasse di un affare interno analogo, le misure richieste non potrebbero essere adottate in forza del diritto interno della Parte destinataria della richiesta a fini di investigazioni o di procedimenti.

3. Quando lo esige la legislazione della Parte destinataria della richiesta, la cooperazione prevista dalla sezione 2, nella misura in cui la mutua assistenza sollecitata implichi l'adozione di misure coercitive, e quella prevista dalla sezione 3 del presente capo possono essere parimenti negate nel caso in cui le misure sollecitate o qualsiasi altra misura avente effetti analoghi non siano consentite dalla legislazione della Parte richiedente o, per quanto riguarda le autorità competenti della Parte richiedente, se la richiesta non è autorizzata da un giudice o da un'altra autorità giudiziaria, ivi compreso il pubblico ministero, agendo queste autorità in materia di violazioni penali.

4. La cooperazione prevista dalla sezione 4 del presente capo può essere parimenti negata se:

a. la legislazione della Parte destinataria della richiesta non prevede la confisca per il tipo di violazione alla quale si riferisce la richiesta; oppure

b. senza pregiudizio dell'obbligo derivante dall'articolo 23, paragrafo 3, essa contrasta con principi del diritto interno della Parte destinataria della richiesta per quanto concerne la possibilità di confisca relativamente al nesso fra una violazione e:

i) un vantaggio economico che possa essere assimilato a suo prodotto; oppure

ii) dei beni che possano essere assimilati a suoi strumenti; oppure

c. in forza della legislazione della Parte destinataria della richiesta, la decisione di confisca non può più essere pronunciata o eseguita a causa di prescrizione; oppure

d. senza pregiudizio dell'articolo 23, paragrafo 5, la richiesta non si riferisce a una precedente condanna, né a una decisione di carattere giudiziario, né a una dichiarazione contenuta in una tale decisione, dichiarazione secondo cui è stata commessa una o più di tali violazioni, e che è all'origine della decisione o della richiesta di confisca; oppure

e. la confisca non è fornita di esecutività nella Parte richiedente o è ancora suscettibile di forme ordinarie di ricorso; oppure

f. la richiesta si riferisce a una decisione di confisca adottata in assenza della persona contro cui la decisione è stata emessa, e se, secondo la Parte destinataria della richiesta, il procedimento intrapreso dalla Parte richiedente e che ha condotto a questa decisione non ha soddisfatto i requisiti minimi del diritto di difesa riconosciuto a ogni persona accusata di una violazione.

5. Ai fini del paragrafo 4.f. del presente articolo, una decisione non si considera resa in assenza dell'accusato:

a. se è stata confermata o pronunciata dopo opposizione dell'interessato; oppure

b. se è stata resa in appello, a condizione che l'appello sia stato interposto dall'interessato.

6. Nell'esaminare, ai fini di cui al paragrafo 4.f. del presente articolo, se i requisiti minimi del diritto di difesa sono stati rispettati, la Parte destinataria della richiesta terrà conto del fatto che l'interessato abbia deliberatamente cercato di sottrarsi alla giustizia o che questi, dopo avere avuto la possibilità di proporre ricorso contro la decisione resa in sua assenza, abbia scelto di non proporre

tale ricorso. Lo stesso varrà qualora l'interessato, dopo essere stato debitamente citato a comparire, abbia scelto di non comparire o di non chiedere il rinvio della trattazione.

7. Una parte non può invocare il segreto bancario per giustificare il proprio diniego di alcuna forma di cooperazione prevista dal presente capo. Quando il proprio diritto interno lo richiede, una Parte può domandare che una richiesta di cooperazione che implichi il superamento del segreto bancario sia autorizzata o da un giudice o da un'altra autorità giudiziaria, ivi compreso il pubblico ministero, agendo queste autorità in materia di violazioni penali.

8. Senza pregiudizio per il motivo di diniego previsto dal paragrafo 1.a. del presente articolo:

a. il fatto che la persona sottoposta a investigazione o destinataria di una decisione di confisca adottata dalle autorità della Parte richiedente sia una persona giuridica non può essere invocato dalla Parte destinataria della richiesta come impedimento ad alcuna forma di cooperazione in forza del presente capo;

b. il fatto che la persona fisica contro la quale è stata adottata una decisione di confisca di prodotti sia deceduta e il fatto che una persona giuridica contro la quale è stata adottata una decisione di confisca di prodotti sia stata sciolta successivamente non possono venire invocati come impedimenti alla mutua assistenza prevista dall'articolo 23, paragrafo 1.a.;

c. il fatto che la persona sottoposta a investigazione o destinataria di una decisione di confisca adottata dalle autorità della Parte richiedente sia menzionata nella richiesta sia come autore della violazione principale, sia come autore della violazione di riciclaggio ai sensi dell'articolo 9.2.b. della presente Convenzione non può essere invocato dalla Parte destinataria della richiesta come impedimento ad alcuna forma di cooperazione in forza del presente capo.

Articolo 29 – Differimento

La Parte destinataria della richiesta può soprassedere all'esecuzione delle misure contemplate da una richiesta se esse rischiano di recare pregiudizio a investigazioni o a procedimenti condotti dalle proprie autorità.

Articolo 30 – Accoglimento parziale o condizionato di una richiesta

Prima di negare o di differire la propria cooperazione in forza del presente capo, la Parte destinataria della richiesta esamina, quando sia il caso dopo aver consultato la Parte richiedente, la possibilità di accordarla parzialmente o alle condizioni che essa ritiene necessarie.

Sezione 6 – Notificazione e protezione dei diritti dei terzi

Articolo 31 – Notificazione di documenti

1. Le Parti si accordano reciprocamente la mutua assistenza più ampia possibile per la notificazione degli atti giudiziari alle persone interessate da misure cautelari e di confisca.

2. Nulla nel presente articolo è inteso a ostacolare:

a. la facoltà di inviare atti giudiziari per mezzo della posta direttamente a persone che si trovino all'estero;

b. la facoltà dei pubblici ufficiali, dei funzionari o di altre persone competenti della Parte d'origine di far eseguire comunicazioni o notificazioni di atti giudiziari direttamente dalle autorità consolari di tale Parte o a cura di pubblici ufficiali, funzionari o altre persone competenti della Parte di destinazione,

salvo che la Parte di destinazione renda una contraria dichiarazione al Segretario generale del Consiglio d'Europa al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

3. All'atto della notificazione di atti giudiziari all'estero a persone interessate da misure cautelari o di decisioni di confisca ordinate nella Parte d'origine, tale Parte informa queste persone dei ricorsi giurisdizionali consentiti dalla propria legislazione.

Articolo 32 – Riconoscimento di decisioni straniere

1. Se investita di una richiesta di cooperazione ai sensi delle sezioni 3 e 4, la Parte destinataria della richiesta riconosce ogni decisione giudiziaria adottata nella Parte richiedente per quanto concerne i diritti rivendicati da terzi.

2. Il riconoscimento può essere negato:

a. se dei terzi non hanno avuto una sufficiente possibilità di far valere i propri diritti; oppure

b. se la decisione è incompatibile con una decisione già adottata nella Parte destinataria della richiesta sulla stessa questione; oppure

c. se essa è incompatibile con l'ordine pubblico della Parte destinataria della richiesta; oppure

d. se la decisione è stata adottata in contrasto con le disposizioni in materia di competenza esclusiva previste dall'ordinamento della Parte destinataria della richiesta.

Sezione 7 – Procedura e altre regole generali

Articolo 33 – Autorità centrale

1. Le Parti designano un'autorità centrale o, se del caso, più autorità incaricate di inviare le richieste formulate in forza del presente capo, di rispondere ad esse, di darvi esecuzione o di trasmetterle alle autorità competenti ad eseguirle.

2. Ciascuna Parte comunica al Segretario generale del Consiglio d'Europa, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la denominazione e l'indirizzo delle autorità designate in attuazione del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 34 – Corrispondenza diretta

1. Le autorità centrali comunicano direttamente fra loro.

2. In caso d'urgenza, le richieste e le comunicazioni previste dal presente capo possono essere inviate direttamente a tali autorità dalle autorità giudiziarie, ivi compreso il pubblico ministero, della Parte richiedente. In tale caso, una copia deve essere simultaneamente inviata all'autorità centrale della Parte destinataria della richiesta per il tramite dell'autorità centrale della Parte richiedente.

3. Ogni richiesta o comunicazione formulata ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo può essere presentata per il tramite dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol).

4. Se una richiesta è presentata in forza del paragrafo 2 del presente articolo e se l'autorità investita non è competente a darvi seguito, essa la trasmette all'autorità competente del proprio Paese e ne informa direttamente la Parte richiedente.

5. Le richieste o comunicazioni presentate in forza della sezione 2 del presente capo, che non comportano misure coercitive, possono essere trasmesse direttamente dall'autorità competente della Parte richiedente all'autorità competente della Parte destinataria della richiesta.

6. Gli schemi di richiesta o di comunicazione in forza del presente capo possono essere indirizzati direttamente e prima di qualsiasi richiesta formale dalle autorità giudiziarie della Parte richiedente alle autorità giudiziarie della Parte destinataria della richiesta, al fine di assicurarsi che esse siano trattate efficacemente fin dal momento della loro ricezione e che contengano le informazioni e la documentazione necessarie per corrispondere alle esigenze della legislazione della Parte richiesta.

Articolo 35 – Forma delle richieste e lingue

1. Tutte le richieste previste dal presente capo sono fatte per iscritto. Esse possono essere trasmesse attraverso mezzi di comunicazione elettronici o per qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione, a condizione che la Parte richiedente sia in grado di produrre in qualsiasi momento, su richiesta, una prova scritta della spedizione nonché l'atto originale. Nondimeno ciascuna Parte, in ogni momento, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, può indicare le condizioni alle quali essa è disposta ad accettare e ad eseguire richieste ricevute per via elettronica o attraverso qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione.

2. Salvo quanto disposto dal paragrafo 3 del presente articolo, non è necessaria la traduzione delle richieste o dei documenti allegati.

3. Ciascuno Stato o la Comunità europea, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, può, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, riservarsi la facoltà di esigere che le richieste e i documenti allegati siano accompagnati da una traduzione nella propria lingua o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa o in quella di tali lingue che essa indicherà. Ciascuna Parte può, in tale occasione, dichiarare che essa è disposta ad accettare traduzioni in ogni altra lingua che essa indicherà. Le altre Parti possono applicare la condizione di reciprocità.

Articolo 36 – Legalizzazione

I documenti trasmessi ai sensi del presente capo sono esenti da ogni formalità di legalizzazione.

Articolo 37 – Contenuto della richiesta

1. Ogni richiesta di cooperazione prevista dal presente capo deve indicare:

a. l'autorità dalla quale proviene e l'autorità incaricata di porre in atto le investigazioni o i procedimenti;

b. l'oggetto e il motivo della domanda;

c. la questione, ivi compresi i fatti pertinenti (come la data, il luogo e le circostanze della violazione), cui si riferiscono le investigazioni o i provvedimenti, tranne che nel caso di richiesta di notificazione;

d. nel caso in cui la cooperazione comporti misure cautelari:

i) il testo delle disposizioni di legge o, quando ciò non è possibile, il contenuto della pertinente legge applicabile; e

ii) una dichiarazione secondo la quale la misura richiesta o qualsiasi altra misura avente effetti analoghi potrebbe essere adottata nel territorio della Parte richiedente in forza della propria legislazione;

e. se necessario, e per quanto possibile:

i) dei dettagli relativi alla persona o alle persone interessate, ivi compresi il nome, la data e il luogo di nascita, la nazionalità e il luogo in cui si trovano e, qualora si tratti di una persona giuridica, la sua sede; e

ii) i beni in relazione ai quali è chiesta la cooperazione, la loro collocazione, i loro collegamenti con la persona o le persone in questione, qualsiasi legame con la violazione così come ogni informazione della quale si disponga relativamente agli interessi di altri afferenti a tali beni; e

f. qualunque procedura particolare desiderata dalla Parte richiedente.

2. Quando una richiesta di misure cautelari presentata ai sensi della sezione 3 contempla il sequestro di un bene che potrebbe costituire oggetto di una decisione di confisca consistente nell'obbligo di pagare una somma di denaro, questa richiesta deve parimenti indicare l'importo massimo che s'intende recuperare su tale bene.

3. Oltre alle indicazioni previste nel paragrafo 1, ogni richiesta formulata ai sensi della sezione 4 deve contenere:

a. nel caso previsto dall'articolo 23, paragrafo 1.a.:

i) una copia, certificata conforme all'originale, della decisione di confisca emessa dal tribunale della Parte richiedente e l'esposizione delle motivazioni della decisione, se non sono indicate nella decisione stessa;

ii) una dichiarazione della competente autorità della Parte richiedente, secondo cui la decisione di confisca è fornita di esecutività e non è suscettibile di forme di ricorso ordinarie;

iii) delle informazioni concernenti la misura entro la quale viene richiesta l'esecuzione della decisione; e

iv) delle informazioni concernenti la necessità di adottare misure cautelari;

b. nel caso previsto dall'articolo 23, paragrafo 1.b., un'esposizione dei fatti adottati dalla Parte richiedente, che sia sufficiente per permettere alla Parte destinataria della richiesta di ottenere una decisione in forza del proprio diritto interno;

c. quando terzi abbiano avuto la possibilità di rivendicare dei diritti, i documenti attestanti che essi hanno avuto tale possibilità.

Articolo 38 – Vizi delle richieste

1. Se la richiesta non è conforme alle disposizioni del presente capo, o se le informazioni fornite non sono sufficienti per consentire alla Parte destinataria della richiesta di decidere sulla richiesta, questa Parte può domandare alla Parte richiedente di modificare la richiesta o di integrarla con informazioni supplementari.

2. La Parte destinataria della richiesta può fissare un termine per la consegna di tali modificazioni o informazioni.

3. In attesa di ottenere le modificazioni o informazioni domandate relativamente a una richiesta presentata ai sensi della sezione 4 del presente capo, la Parte destinataria della richiesta può ordinare qualunque misura prevista dalle sezioni 2 e 3 del presente capo.

Articolo 39 – Concorso di più richieste

1. Quando una Parte destinataria riceve più d'una richiesta presentata ai sensi delle sezioni 3 e 4 del presente capo relativamente alla stessa persona o agli stessi beni, il concorso di richieste non impedisce la Parte destinataria di trattare le richieste che implicano l'adozione di misure cautelari.

2. In caso di concorso di richieste presentate ai sensi della sezione 4 del presente capo, la Parte destinataria prenderà in considerazione la possibilità di consultare le Parti richiedenti.

Articolo 40 – Obbligo di motivazione

La Parte destinataria della richiesta deve motivare qualsiasi decisione di negare, di differire o di sottoporre a condizioni qualsiasi forma di cooperazione richiesta ai sensi del presente capo.

Articolo 41 – Informazione

1. La Parte destinataria della richiesta informa senza ritardo la Parte richiedente:

a. dell'attività intrapresa in conseguenza di una richiesta formulata ai sensi del presente capo;

b. dell'esito finale dell'attività svolta in conseguenza della richiesta;

c. di una decisione di diniego, di differimento o di sottoposizione a condizioni, in tutto o in parte, qualsiasi forma di cooperazione prevista dal presente capo;

d. di ogni circostanza che renda impossibile l'esecuzione delle misure richieste o che rischi di ritardarla considerevolmente; e

e. nel caso di misure cautelari adottate in conformità a una richiesta formulata ai sensi delle sezioni 2 o 3 del presente capo, delle disposizioni del proprio diritto interno che comportino la revoca della misura.

2. La Parte richiedente informa senza ritardo la Parte destinataria della richiesta:

a. di ogni revisione, decisione o altro fatto che privi del carattere di esecutività, in tutto o in parte, la decisione di confisca; e

b. di ogni mutamento, in fatto o in diritto, che renda ingiustificata qualsiasi azione intrapresa in forza del presente capo.

3. Quando una Parte richiede la confisca di beni in più Parti, sulla base di una stessa decisione di confisca, essa ne informa tutte le Parti interessate dall'esecuzione della decisione.

Articolo 42 – Limitazioni all'impiego

1. La Parte destinataria della richiesta può subordinare l'esecuzione di una richiesta alla condizione che le informazioni o gli elementi di prova ottenuti non siano utilizzati o trasmessi, senza il suo previo consenso, dalle autorità della Parte richiedente per investigazioni o procedimenti diversi da quelli indicati nella richiesta.

2. Ciascuno Stato o la Comunità europea, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, può, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che le informazioni o gli elementi di prova da esso forniti in forza del presente capo non potranno essere utilizzati o trasmessi, senza il suo previo consenso, dalle autorità della Parte richiedente per investigazioni o procedimenti diversi da quelli indicati nella richiesta.

Articolo 43 – Riservatezza

1. La Parte richiedente può esigere dalla Parte destinataria della richiesta che essa mantenga riservati la richiesta e il suo contenuto, tranne quanto necessario per darvi esecuzione. Se la Parte destinataria della richiesta non può conformarsi a tale condizione di riservatezza, deve informarne al più presto la parte richiedente.

2. La Parte richiedente, se gliene è fatta richiesta, e a condizione che questo non contrasti con i principi fondamentali del proprio diritto interno, deve mantenere riservati tutti i mezzi di prova e le informazioni comunicate dalla Parte destinataria della richiesta, tranne quanto necessario alle investigazioni o al procedimento indicati nella richiesta.

3. Salve le disposizioni del proprio diritto interno, una Parte che abbia ricevuto informazioni trasmesse spontaneamente ai sensi dell'articolo 20 deve conformarsi a tutte le condizioni di riservatezza richieste dalla Parte che trasmette l'informazione. Se l'altra parte non può conformarsi a tale condizione, deve informarne al più presto la Parte che trasmette l'informazione.

Articolo 44 – Spese

Le spese ordinarie sopportate per dare esecuzione a una richiesta sono a carico della Parte destinataria della richiesta. Quando per dar seguito alla richiesta si rendono necessarie spese rilevanti o straordinarie, le Parti si accordano per stabilire le condizioni alle quali essa sarà eseguita, nonché il modo di ripartire le spese.

Articolo 45 – Danni e interessi

1. Quando da parte di una persona sia stata intrapresa un'azione di responsabilità per danni risultanti da un atto o da un'omissione riferiti alla cooperazione prevista dal presente capo, le Parti interessate prendono in considerazione l'opportunità di consultarsi, quando ne sia il caso, sull'eventuale ripartizione degli indennizzi dovuti.

2. Una Parte nei cui riguardi è stata avanzata una richiesta di danni e interessi si adopera per informare senza ritardo l'altra Parte, se questa può avere interesse nella questione.

Capo V – Cooperazione tra le unità d'informazione finanziaria**Articolo 46 – Cooperazione tra le unità d'informazione finanziaria**

1. Le Parti provvedono affinché le unità d'informazione finanziaria, come definite dalla presente Convenzione, cooperino per i fini della lotta contro il riciclaggio, in conformità alle loro competenze nazionali, allo scopo di raccogliere e analizzare le informazioni pertinenti su ogni fatto che possa essere indizio di riciclaggio e, ove ne sia il caso, di investigare a questo proposito nell'ambito delle unità di informazione finanziaria.

2. Per i fini di cui al paragrafo 1, ciascuna Parte provvede affinché le unità d'informazione finanziaria scambino, di propria iniziativa o su richiesta, sia in conformità alla presente Convenzione, sia in conformità ai protocolli d'intesa esistenti o futuri compatibili con la presente Convenzione, ogni informazione accessibile che possa risultare utile ad esse per eseguire il trattamento e l'analisi di informazioni o, ove ne sia il caso, per procedere a indagini relative a transazioni finanziarie collegate al riciclaggio e alle persone fisiche o giuridiche in esso coinvolte.

3. Ciascuna Parte provvede affinché la normativa interna relativa alle unità d'informazione finanziaria, siano esse autorità amministrative, di polizia o giudiziarie, non ostacoli l'adempimento dei compiti che incombono ad esse in forza del presente articolo.

4. Ogni richiesta formulata ai sensi del presente articolo è corredata di una breve esposizione dei fatti pertinenti noti all'unità d'informazione finanziaria richiedente. L'unità d'informazione finanziaria specifica, nella richiesta, il modo in cui saranno utilizzate le informazioni richieste.

5. Quando una richiesta è presentata in conformità al presente articolo, l'unità d'informazione finanziaria destinataria della richiesta fornisce tutte le informazioni pertinenti, ivi comprese le informazioni finanziarie accessibili e i dati dei servizi di polizia interpellati, senza che sia necessaria la presentazione di una richiesta formale a norma delle convenzioni o accordi applicabili fra le Parti.

6. Un'unità d'informazione finanziaria può negare la diffusione di informazioni che potrebbero ostacolare un'inchiesta giudiziaria in corso nella Parte destinataria della richiesta o, in

casi eccezionali, quando la diffusione delle informazioni possa comportare conseguenze evidentemente sproporzionate sui legittimi interessi di una persona fisica o giuridica o della Parte interessata ovvero quando essa non rispetti i principi fondamentali del diritto nazionale della Parte destinataria della richiesta. Qualunque diniego di tale divulgazione è debitamente motivato all'unità d'informazione finanziaria che ha chiesto le informazioni.

7. Le informazioni o i documenti ottenuti in conformità al presente articolo sono destinati esclusivamente all'utilizzazione per i fini contemplati nel paragrafo 1. Le informazioni fornite da un'unità d'informazione finanziaria non possono essere divulgate a terzi né essere utilizzate dall'unità d'informazione finanziaria ricevente per fini diversi dall'analisi, senza il previo consenso dell'unità d'informazione finanziaria che ha fornito le informazioni.

8. Quando trasmette informazioni o documenti ai sensi del presente articolo, l'unità d'informazione finanziaria che effettua la trasmissione può imporre limiti e condizioni relativamente all'utilizzazione delle informazioni per fini diversi da quelli previsti al paragrafo 7. L'unità d'informazione finanziaria destinataria si conforma a questi limiti e condizioni.

9. Quando una Parte desidera utilizzare delle informazioni o dei documenti trasmessi per inchieste o procedimenti giudiziari per i fini indicati nel paragrafo 7, l'unità d'informazione finanziaria che effettua la trasmissione non può negare il proprio assenso ad una tale utilizzazione, salvo che essa possa farlo sulla base di limitazioni previste dal proprio diritto nazionale o in forza delle condizioni contemplate al paragrafo 6. Qualunque diniego è debitamente motivato.

10. Le unità d'informazione finanziaria adottano tutte le misure necessarie, anche in materia di sicurezza, per garantire che nessun'altra autorità, organismo o servizio abbia accesso alle informazioni trasmesse in conformità al presente articolo.

11. Le informazioni fornite sono protette in conformità alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale (STE n. 108) e tenendo conto della raccomandazione n. R (87) 15 del 15 settembre 1987 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa volta a regolare l'utilizzazione di dati di carattere personale nel settore della polizia, almeno con le stesse regole in materia di riservatezza e di protezione dei dati di carattere personale applicabili in forza della legislazione nazionale all'unità d'informazione finanziaria richiedente.

12. L'unità d'informazione finanziaria che effettua la trasmissione può rivolgere ragionevoli richieste di notizie circa l'uso che è stato fatto delle informazioni trasmesse e l'unità d'informazione finanziaria ricevente deve fornire, quando ciò è praticabile, informazioni in contraccambio su quest'oggetto.

13. Le Parti designano l'unità che esercita le funzioni di unità d'informazione finanziaria agli effetti del presente articolo.

Articolo 47 – Cooperazione internazionale per il rinvio delle transazioni sospette

1. Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura che si dimostrano necessarie per consentire alla propria unità d'informazione finanziaria di intraprendere con urgenza, su richiesta di un'unità d'informazione finanziaria straniera, una misura di sospensione o di rinvio della conclusione di una transazione in corso. Le condizioni e la durata di una tale misura sono eguali a quelle previste dal diritto interno dell'unità d'informazione finanziaria destinataria della richiesta di rinvio delle transazioni.

2. L'unità d'informazione finanziaria destinataria della richiesta adotta le misure previste al paragrafo 1 quando ritiene, sulla base dei motivati elementi comunicati dall'unità d'informazione finanziaria richiedente, che:

a. la transazione è connessa ad un'operazione di riciclaggio, e che

b. la transazione sarebbe stata sospesa, o la sua conclusione rinviata, se essa avesse dato luogo a una dichiarazione di operazione sospetta al livello nazionale.

Capo VI – Controllo dell'attuazione e risoluzione delle controversie

Articolo 48 – Controllo dell'attuazione e risoluzione delle controversie

1. Spetta alla Conferenza delle Parti il controllo dell'attuazione della presente Convenzione. La Conferenza delle Parti:

a. controlla l'appropriata attuazione della presente Convenzione ad opera delle Parti;

b. può, su richiesta di una Parte, esprimere parere su qualunque questione concernente l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione.

2. La Conferenza delle Parti esercita le competenze previste al paragrafo 1.a. impiegando i resoconti pubblici disponibili del Comitato ristretto di esperti sulla valutazione delle misure anti-riciclaggio (Moneyval) (per gli Stati membri del Moneyval) e quelli del GAFI (per gli Stati membri del GAFI), integrati, ove ne sia il caso, da questionari periodici di autovalutazione. La procedura di valutazione verterà soltanto su settori considerati dalla presente Convenzione, i quali non siano già considerati da altre norme internazionali la cui valutazione reciproca sia eseguita dal GAFI e dal Moneyval.

3. Se la Conferenza delle Parti ritiene di avere bisogno di informazioni integrative per esercitare le proprie competenze, essa consulta la Parte interessata avvalendosi, se decide in tal senso, dei meccanismi e delle procedure del Moneyval. La Parte interessata comunica quindi i propri elementi di risposta alla Conferenza delle Parti. In base a questi elementi, la Conferenza delle Parti determina se sia opportuno eseguire una valutazione più approfondita della situazione della Parte interessata. Questo può, ma non deve necessariamente, comprendere visite sul posto da parte di un gruppo di valutazione.

4. In caso di controversia fra le Parti sull'interpretazione o sull'applicazione della Convenzione, le Parti si sforzeranno di pervenire a una definizione della controversia mediante negoziati o con ogni altro mezzo pacifico di loro scelta, ivi compresa la sottoposizione della controversia alla Conferenza delle Parti, a un tribunale arbitrale che assumerà decisioni vincolanti per le Parti della controversia, o alla Corte internazionale di giustizia, di comune accordo fra le Parti interessate.

5. La Conferenza delle Parti adotta il proprio regolamento.

6. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa convoca la Conferenza delle Parti entro un anno dalla data di entrata in vigore della Convenzione. Successivamente si svolgono riunioni periodiche in conformità al regolamento adottato dalla Conferenza delle Parti.

Capo VII – Disposizioni finali

Articolo 49 – Firma ed entrata in vigore

1. La Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, della Comunità europea e degli Stati, diversi dagli Stati membri, che hanno partecipato alla sua predisposizione. Questi Stati o la Comunità europea possono esprimere il loro consenso a essere vincolati mediante:

a. firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; oppure

b. firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

3. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al compimento di un periodo di tre mesi dopo la data nella quale sei firmatari, di cui almeno quattro Stati membri del Consiglio d'Europa, abbiano espresso il loro assenso a essere vincolati dalla Convenzione, in conformità alle disposizioni del paragrafo 1.

4. Per ciascun firmatario che esprimerà in seguito il proprio assenso a essere vincolato dalla Convenzione, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al compimento di un periodo di tre mesi dopo la data dell'espressione del suo assenso a essere vincolato dalla Convenzione in conformità alle disposizioni del paragrafo 1.

5. Nessuna Parte della Convenzione del 1990 può ratificare, accettare o approvare la presente Convenzione senza considerarsi vincolata almeno dalle disposizioni corrispondenti alle disposizioni della Convenzione del 1990 alle quali essa è vincolata.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione, le Parti di questa Convenzione, che sono anche Parti della Convenzione del 1990:

a. applicheranno le disposizioni della presente Convenzione nelle loro reciproche relazioni;

b. continueranno ad applicare le disposizioni della Convenzione del 1990 nelle loro relazioni con altre Parti della suddetta Convenzione, le quali non siano Parti della presente Convenzione.

Articolo 50 – Adesione alla Convenzione

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, con decisione assunta con la maggioranza prevista dall'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa e con l'unanimità dei rappresentanti delle Parti aventi il diritto di sedere nel Comitato, dopo avere consultato le Parti della Convenzione, potrà invitare qualsiasi Stato che non sia membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione.

2. Per ciascuno Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al compimento di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 51 – Applicazione territoriale

1. Ciascuno Stato o la Comunità europea, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, potrà indicare il territorio o i territori ai quali si applicherà la Convenzione.

2. Ciascuna Parte, in ogni momento successivo, potrà, con una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore per questo territorio il primo giorno del mese successivo al compimento di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario generale.

3. Ogni dichiarazione resa ai sensi dei due precedenti paragrafi potrà essere revocata, per quanto concerne qualsiasi territorio indicato in tale dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale. La revoca avrà effetto dal primo giorno del mese successivo al compimento di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario generale.

Articolo 52 – Relazioni con altre convenzioni e accordi

1. La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti, derivanti da strumenti internazionali multilaterali concernenti questioni particolari.

2. Le Parti della presente Convenzione potranno concludere fra loro accordi bilaterali o multilaterali relativi alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione, al fine di completare o di rafforzare le disposizioni di questa o per agevolare l'applicazione dei principi da essa stabiliti.

3. Se due o più Parti hanno già concluso un accordo o un trattato su una materia disciplinata dalla presente Convenzione, o se esse hanno regolato in altro modo le proprie relazioni con riguardo a tale materia, esse avranno la facoltà di applicare detto accordo o trattato, ovvero di regolare corrispondentemente le proprie relazioni, in luogo dell'applicazione della Convenzione, se ciò agevola la cooperazione internazionale.

4. Le Parti che sono membri dell'Unione europea applicano, nelle loro relazioni reciproche, le regole della Comunità e dell'Unione europea, nella misura in cui esistano regole della Comunità o dell'Unione europea che disciplinino il particolare oggetto interessato e siano applicabili al caso di specie, senza pregiudizio per l'oggetto e lo scopo della presente convenzione e senza pregiudizio per la sua piena applicazione nei riguardi delle altre Parti.

Articolo 53 – Dichiarazioni e riserve

1. Ciascuno Stato o la Comunità europea, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, può formulare una o più delle dichiarazioni previste dagli articoli 3, paragrafo 2; 9, paragrafo 4; 17, paragrafo 5; 24, paragrafo 3; 31, paragrafo 2; 35, paragrafi 1 e 3; e 42, paragrafo 2.

2. Ciascuno Stato o la Comunità europea, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, può egualmente, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che non applicherà, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 7, paragrafo 2, lettera c.; 9, paragrafo 6; 46, paragrafo 5; e 47.

3. Ciascuno Stato o la Comunità europea, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, può dichiarare il modo in cui applicherà gli articoli 17 e 19 della presente Convenzione, segnatamente con riguardo agli accordi internazionali applicabili nel campo della cooperazione internazionale in materia penale. Esso o essa notificherà al Segretario generale del Consiglio d'Europa qualunque modificazione relativa a quest'informazione.

4. Ciascuno Stato o la Comunità europea, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, può dichiarare:

- a. che non applicherà l'articolo 3, paragrafo 4; oppure
- b. che applicherà l'articolo 3, paragrafo 4, soltanto parzialmente; oppure
- c. il modo in cui applicherà l'articolo 3, paragrafo 4.

Esso o essa notificherà al Segretario generale del Consiglio d'Europa qualsiasi modificazione relativa a quest'informazione.

5. Non è ammessa alcun'altra riserva.

6. Ciascuna Parte che abbia formulato una riserva ai sensi del presente articolo può revocarla interamente o parzialmente, indirizzando una notificazione al Segretario generale del Consiglio d'Europa. La revoca avrà effetto alla data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario generale.

7. La Parte che ha formulato una riserva circa una disposizione della Convenzione non può esigere l'applicazione di tale disposizione da un'altra Parte; essa, se la riserva è parziale o condizionata, può esigere l'applicazione di tale disposizione nella misura in cui essa l'ha accettata.

Articolo 54 – Emendamenti

1. Ciascuna Parte può proporre emendamenti alla Convenzione; ogni proposta sarà comunicata dal Segretario generale del Consiglio d'Europa agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alla Comunità europea e a ciascuno Stato non membro che aderisce o è stato invitato ad aderire alla presente Convenzione in conformità alle disposizioni dell'articolo 50.

2. Ogni emendamento proposto da una Parte è comunicato al Comitato europeo per i problemi criminali (CDPC), che sottopone al Comitato dei Ministri il proprio parere sull'emendamento proposto.

3. Il Comitato dei Ministri esamina l'emendamento proposto e il parere espresso dal CDPC, e può adottare l'emendamento con la maggioranza prevista dall'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa.

4. Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri in conformità al paragrafo 3 del presente articolo è trasmesso alle Parti per l'accettazione.

5. Ogni emendamento adottato in conformità al paragrafo 3 del presente articolo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello in cui tutte le Parti avranno informato il Segretario generale di averlo accettato.

6. Gli emendamenti volti ad aggiornare le categorie di violazioni previste nell'allegato, ovvero a emendare l'articolo 13, possono essere proposti da ciascuna Parte o dal Comitato dei Ministri. Essi sono comunicati alle Parti dal Segretario generale del Consiglio d'Europa.

7. Dopo avere consultato le Parti che non sono membri del Consiglio d'Europa e, se necessario, il CDPC, il Comitato dei Ministri può adottare un emendamento proposto in conformità al paragrafo 6 con la maggioranza prevista dall'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa. Tale emendamento entrerà in vigore al compimento di un periodo di un anno decorrente dalla data in cui sarà stato trasmesso alle Parti. In pendenza di questo termine, ciascuna Parte potrà notificare al Segretario generale un'obiezione all'entrata in vigore dell'emendamento nei propri riguardi.

8. Se un terzo delle Parti ha notificato al Segretario generale del Consiglio d'Europa un'obiezione all'entrata in vigore dell'emendamento, questo non entra in vigore.

9. Se meno di un terzo delle Parti ha notificato un'obiezione, l'emendamento entra in vigore per gli Stati contraenti che non hanno formulato obiezioni.

10. Quando un emendamento è entrato in vigore in conformità ai paragrafi da 6 a 9 del presente articolo e una Parte ha formulato un'obiezione a quest'emendamento, esso entrerà in vigore nei riguardi di tale Parte il primo giorno del mese successivo alla data nella quale essa abbia notificato la propria accettazione al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Ciascuna Parte che abbia formulato un'obiezione può revocarla in qualsiasi momento indirizzando una notificazione al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

11. Se un emendamento è stato adottato dal Comitato dei Ministri, uno Stato o la Comunità europea non può esprimere il proprio consenso a essere vincolato dalla Convenzione senza accettare, contestualmente, gli emendamenti.

Articolo 55 – Denuncia

1. Ciascuna Parte, in qualsiasi momento, può denunciare la presente Convenzione indirizzando una notificazione al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo al compimento di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario generale.

3. Tuttavia, la Convenzione continua ad applicarsi all'esecuzione, ai sensi dell'articolo 23, di una confisca richiesta in conformità alle sue disposizioni prima che la denuncia abbia effetto.

Articolo 56 – Notificazioni

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alla Comunità europea, agli Stati non membri che hanno partecipato alla predisposizione della presente Convenzione, a ogni Stato invitato ad aderire ad essa e a ciascuna Parte della Convenzione:

a. ogni firma;

- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- c. ogni data di entrata in vigore della Convenzione ai sensi degli articoli 49 e 50 di essa;
- d. ogni dichiarazione o riserva espressa ai sensi dell'articolo 53;
- e. qualsiasi altro atto, notificazione o comunicazione avente riguardo alla Convenzione.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a quest'effetto, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Varsavia, il 16 maggio 2005, in francese e in inglese, i due testi facenti egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, alla Comunità europea, agli Stati non membri che hanno partecipato alla predisposizione della presente Convenzione e a ogni Stato invitato ad aderire ad essa.

Allegato

- a. la partecipazione a un'associazione criminale organizzata;
- b. il terrorismo, ivi compreso il finanziamento del terrorismo;
- c. la tratta di esseri umani e il traffico illecito di migranti;
- d. lo sfruttamento sessuale, ivi compreso quello dei fanciulli;
- e. il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
- f. il traffico d'armi;
- g. il traffico illecito di beni rubati e di altri beni;
- h. la corruzione;
- i. la frode e la truffa;
- j. la contraffazione di monete;
- k. la contraffazione di prodotti e gli atti di pirateria ad essi relativi;
- l. i crimini e i delitti contro l'ambiente;
- m. gli omicidi e le lesioni personali gravi;
- n. il rapimento, il sequestro e la presa di ostaggi;
- o. il furto;
- p. il contrabbando;
- q. l'estorsione;
- r. il falso;
- s. la pirateria;
- t. i reati di abuso d'informazioni privilegiate e di manipolazione dei mercati finanziari.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,34



16PDL0000810